Anno 1872. Roma - Giovedì, 8 Febbraio Num. 39.

ASSOCIAZIONI

Compresi i Rendiconti Ufficiali del Parlamento:

	Trim.	Sem.	Anno
ROMA	11	21	40
Per tutto il Regno	13	25	48

Solo Giornale, senza Rendiconti:

	Trim.	Sem.	Anno
ROMA	9	17	32
Per tutto il Regno	10	19	36

Estero, aumento spese di posta.
Un numero separato in Roma centesimi 10, per tutto il Regno centesimi 15.
Un numero arretrato costa il doppio.
Le Associazioni decorrono dal 1° del mese.

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

INSERZIONI

Annunzi giudiziari, cent. 25. Ogni altro avviso cent. 30 per linea di colonna o spazio di linea.

AVVERTENZE.

Le Associazioni e le Inserzioni si ricevono alla Tipografia Eredi Botta:
In Roma, via dei Lucchesi, n. 4;
In Torino, via della Corte d'Appello, numero 22;
Nelle Provincie del Regno ed all'Estero agli Uffici postali.

PARTE UFFICIALE

Il N. 668 (Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. Il Governo del Re è autorizzato a dare piena ed intiera esecuzione al trattato di commercio e navigazione fra l'Italia e la Repubblica di Nicaragua, firmato a Managua il 6 marzo 1868, e le cui ratificazioni furono scambiate a Nuova York il 20 dicembre 1871.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 gennaio 1872.

VITTORIO EMANUELE.

VISCONTI-VENOSTA.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

A tutti coloro che le presenti vedranno, salute.

Un trattato di commercio e navigazione essendo stato conchiuso tra il Regno d'Italia e la Repubblica di Nicaragua, e dai rispettivi plenipotenziarii sottoscritto a Managua addì sei di marzo dell'anno mille ottocento sessant'otto;

Trattato del tenore seguente:

Sua Maestà il Re d'Italia e la Repubblica di Nicaragua, nello scopo di agevolare il commercio e la navigazione dei due paesi, hanno creduto conveniente di conchiudere un trattato di navigazione e commercio, ed hanno nominato a questo oggetto, per loro plenipotenziari:

Sua Maestà il Re d'Italia, il signor Don Giuseppe Anfora duca di Licignano, Incaricato d'affari e Console Generale presso le Repubbliche di centro-America, e Sua Eccellenza il Presidente di Nicaragua, il signor avvocato Don Tommaso Ayon, Ministro di Stato per gli Affari Esteri.

I quali, dopo aver presentati i loro pieni poteri, e questi trovati in buona e debita forma, hanno convenuto sugli articoli seguenti:

Art. 1. Vi sarà fra i territori e possedimenti delle due alte Parti contraenti completa ed intera libertà di commercio e di navigazione.

I cittadini italiani nel territorio della Repubblica di Nicaragua ed i cittadini nicaraguensi negli Stati di Sua Maestà il Re d'Italia potranno approdare liberamente e con tutta sicurezza coi loro bastimenti e carichi in tutti quei punti, porti e fiumi d'Italia e di Nicaragua, ai quali sia attualmente o possa essere in avvenire permesso di approdare ai nazionali, entrare nei medesimi, rimanere e risiedere in qualsiasi punto dei detti territori.

Essi godranno rispettivamente negli Stati e possedimenti dell'altra Parte degli stessi diritti, privilegi, libertà, favori, immunità ed esenzioni pel loro commercio e navigazione di cui godono e godranno i nazionali, senza dover pagare alcuna maggiore tassa o imposta che quelle pagate dai medesimi, ed assoggettandosi alle leggi ed ai regolamenti in vigore.

Le navi da guerra delle due potenze saranno trattate nei porti rispettivi come quelle delle nazioni più favorite.

Art. 2. I cittadini di ciascuna delle due Parti contraenti potranno viaggiare e dimorare liberamente nel territorio dell'altra; esercitare il commercio tanto all'ingrosso come al minuto; prendere in affitto ed occupare case, magazzini e botteghe, siccome potrà loro convenire; effettuare trasporti di merci e danaro; ricevere consegnazioni tanto dall'interno che dall'estero, pagando i soli diritti stabiliti dalle leggi in vigore pei nazionali; vendere e comprare direttamente o per intermedia persona a loro scelta, e fissare i prezzi dei beni, effetti, mercanzie od oggetti qualunque, tanto se importati quanto se nazionali, sia che li vendano all'interno o li esportino, conformandosi sempre alle leggi ed ai regolamenti del paese; curare e fare i loro affari da sè; presentare alle dogane le loro proprie dichiarazioni, o farsi sostituire da qualunque persona essi giudichino opportuno, senza essere sottoposti ad altri gravami, contribuzioni od imposte che a quelle che pesano sopra i nazionali.

Essi avranno egualmente il diritto di disimpegnare ogni qualsiasi incarico che venisse loro affidato dai propri concittadini, da stranieri o da nazionali in qualità di procuratori, fattori, commessi, agenti, consegnatari od interpreti.

Infine essi non pagheranno in ragione del loro commercio od industria nei porti, nelle città od in qualsiasi luogo dei due Stati, ove essi sieno definitivamente o temporariamente stabiliti, se non i medesimi diritti, tasse od imposizioni che saranno a carico dei nazionali, ed i privilegi, immunità od altri favori accordati in materia di commercio e d'industria ai cittadini di uno dei due Stati, verranno egualmente accordati a quelli dell'altro Stato.

Art. 3. I cittadini e sudditi dell'uno degli Stati contraenti godranno sul territorio dell'altro della più costante protezione e sicurezza nelle loro persone e nelle loro proprietà, e godranno a questo riguardo degli stessi diritti o privilegi che sono o saranno accordati ai nazionali, sottomettendosi alle condizioni imposte a questi ultimi.

Essi andranno peraltro esenti negli Stati dell'altra Parte dal servizio militare obbligatorio, sia nell'esercito che nella marina, nella guardia nazionale o nella milizia; saranno pure esenti da ogni ufficio giudiziario e municipale, come pure da ogni specie di contribuzione in danaro o in natura imposta a compenso del servizio personale.

Art. 4. I cittadini di ambe le Parti contraenti non potranno essere sottomessi rispettivamente a nessun sequestro od *embargo*, nè essere trattenuti coi loro bastimenti, equipaggi, mercanzie ed oggetti commerciali per qualunque spedizione militare, nè per ragioni di Stato, nè per uso pubblico di veruna sorta senza che sia loro accordata un'indennità previamente convenuta.

Art. 5. Tutte le mercanzie e tutti gli oggetti di commercio, tanto se prodotti del suolo o dell'industria dei due Stati contraenti come di qualunque altro paese, la cui importazione fosse dalle leggi permessa anche in via eccezionale a qualche Stato estero nell'uno o nell'altro degli Stati contraenti, potranno egualmente essere importati sopra bastimenti italiani o nicaraguensi senza pagare altri o maggiori diritti di quei che pagano i legni nazionali.

Questa reciproca eguaglianza di trattamento verrà indistintamente applicata alle mercanzie ed agli oggetti che giungessero sì direttamente dai porti degli Stati contraenti, che da un altro punto qualsiasi.

Si osserverà la stessa eguaglianza di trattamento nelle esportazioni e nei transiti, senza distinzione di provenienza o destinazione ed anche riguardo alle franchigie, agli abbuoni ed ai rimborsi di diritti che la legislazione dei due paesi abbia già stabiliti o potesse in seguito stabilire.

Non si percepiranno inoltre nei rispettivi porti, sovra la importazione o la esportazione degli articoli provenienti dal suolo o dall'industria dei due paesi contraenti, diritti maggiori di quelli che si percepiscono o si percepiranno sopra i medesimi articoli provenienti dal suolo o dall'industria delle nazioni più favorite.

Art. 6. I cittadini delle due Parti contraenti potranno egualmente esercitare nei porti dei due paesi il commercio di scalo e di cabotaggio, non pagando in ciascun porto diritti maggiori di quelli che pagano i bastimenti nazionali in circostanze simili.

I bastimenti mercantili di ciascuna delle Parti contraenti non andranno neppure in questi casi soggetti a diritti maggiori o diversi nei porti dell'altra, di quelli che si pagano dai nazionali per tonnellaggio, porto, faro, pilotaggio, quarantena od altro di qualsiasi sorta o denominazione, percepiti a nome o a beneficio del Governo, dei pubblici funzionari, dei comuni, delle corporazioni o di qualunque altro stabilimento.

Art. 7. Saranno completamente esenti dai diritti di tonnellaggio e di spedizione nei porti rispettivi:

1° Le navi che entrate in zavorra ne ripartiranno in zavorra, qualunque sia la loro provenienza;

2° Le navi che, passando da un porto di uno dei due Stati in uno o più porti del medesimo Stato, sia per deporvi in tutto od in parte il loro carico, sia per prendervelo o completarvelo, giustificheranno di avere già pagati i diritti summenzionati;

3° Le navi che entrate con un carico in un porto, sia volontariamente, sia per approdo forzato, ne esciranno senza aver fatto operazioni di commercio.

Nel caso di approdo forzato non saranno considerate come operazioni di commercio lo scarico e ricarico delle mercanzie per il raddobbo della nave, il trasbordo sopra altra nave in caso di innavigabilità della prima, le spese necessarie all'approvigionamento degli equipaggi e la vendita delle mercanzie avariate, quando l'amministrazione delle dogane ne avrà accordata licenza, semprechè non siano destinate alla consumazione interna.

Art. 8. Quando una nave di una delle due Parti contraenti venisse a naufragare, investire o soffrire avarie sulle coste od in qualsiasi luogo di giurisdizione dell'altra Parte, i cittadini rispettivi riceveranno per essi e per i loro bastimenti, effetti o mercanzie la medesima assistenza dalle autorità locali che sarebbe data agli abitanti del paese ove l'infortunio ebbe luogo.

Peraltro le operazioni relative al salvataggio saranno dirette dagli agenti consolari della nazione cui appartiene il legno naufragato, investito od avariato.

Le autorità locali dovranno al più presto possibile far noto ai detti agenti l'infortunio di cui si tratta, e limitare il loro intervento alla tutela dell'ordine e degli interessi di coloro che eseguiscono il salvataggio, se non appartengono agli equipaggi naufragati, e ad assicurarsi dello adempimento delle disposizioni concernenti l'entrata ed uscita delle merci salvate.

Art. 9. In tutti i territori e dominii dei due Stati sarà accordata ai bastimenti dell'altro la facoltà di completare il proprio equipaggio per potere continuare il viaggio con marinai arruolati nel paese, semprechè si conformino alle leggi locali e che l'arruolamento sia volontario.

Qualora un bastimento di una delle Parti contraenti vorrà completare nei porti del proprio paese il suo equipaggio con marinai sudditi dell'altra Parte contraente, non potrà farlo che in seguito di permesso in iscritto dell'agente consolare dell'altra nazione.

Art. 10. Le navi, mercanzie od effetti appartenenti ai cittadini di una delle due Parti contraenti, che fossero stati predati da pirati, sia nei limiti della rispettiva giurisdizione, sia nelle acque territoriali d'altro Stato, sia in alto mare, e fossero trasportati e trovati nei porti, fiumi, spiaggie o dominii dell'altra Parte, saranno consegnati ai loro proprietari, mediante il rimborso delle spese occorse per la ripresa.

In questi casi l'azione di rivendicazione dovrà essere promossa nello spazio di due anni innanzi ai tribunali dalle parti interessate che potranno per tal fine farsi rappresentare da procuratori od agenti della loro nazione.

Art. 11. Le due potenze concordano che, verificandosi la sventura di una guerra fra l'una e l'altra, le proprietà private di qualunque specie spettanti ai cittadini dell'una saranno rispettate dall'altra al pari delle proprietà dei neutrali, e ciò tanto sul mare quanto sopra terra, tanto in alto mare quanto sul mare territoriale ed in qualsivoglia altro luogo e qualunque sia la bandiera sotto la quale viaggiano i bastimenti e le merci, senza altre limitazioni che il caso di rottura di blocco e il caso di contrabbando di guerra.

Tuttavia è mantenuto il diritto d'impedire durante la guerra ogni commercio e comunicazione fra tutti od alcuni punti del littorale del proprio territorio e le navi mercantili viaggianti sotto bandiera nemica, come pure di applicare ai trasgressori dell'interdizione le confische ed altre pene, purchè il divieto e la pena sieno determinati da apposito manifesto precedentemente pubblicato.

Art. 12. Il blocco per essere obbligatorio deve essere effettivo e dichiarato.

Il blocco non sarà considerato come effettivo se non è mantenuto da forze sufficienti da impedire realmente qualunque accesso alle spiaggie od ai porti bloccati.

Il blocco s'intenderà notificato quando ne sia data notizia speciale alla nave che va per entrare nel luogo bloccato. Quindi in nessun caso la nave potrà essere sequestrata nè catturata nè condannata se non gli sarà stata notificata l'esistenza attuale del blocco da un bastimento della squadra che ve lo mantiene. E perchè non possa allegarsi ignoranza di fatti e sia lecito catturare il bastimento che, malgrado la notificazione fattagli in debita forma, ritorna a presentarsi davanti allo stesso porto durante il blocco, dovrà il comandante del bastimento da guerra, la prima volta che lo incontra, annotare nelle sue carte di navigazione il giorno, luogo ed altura in cui lo avrà visitato e gli sarà stata fatta notificazione del blocco, ritirando dal capitano del bastimento mercantile un'analoga dichiarazione firmata dal medesimo.

Art. 13. Le navi mercantili dell'una o dell'altra Parte contraente che fossero entrate in un porto prima che fosse assediato, bloccato od occupato da uno dei belligeranti, potranno uscirne liberamente col loro carico e se queste medesime navi si trovassero nel porto dopo la resa della piazza non potranno sotto alcun pretesto essere catturate, ma dovranno tanto le navi quanto le merci essere rilasciate ai rispettivi proprietari.

Art. 14. Saranno reputati oggetti di contrabbando di guerra i cannoni, i fucili, le carabine, i *revolvers*, le pistole, sciabole ed altre armi di ogni genere, le munizioni da guerra, gli attrezzi militari di qualunque specie purchè però non siano per uso di bordo e personale, e generalmente tutto ciò che senza manipolazione serve esclusivamente ad immediato armamento marittimo o terrestre.

Gl'individui appartenenti ad uno dei belligeranti non potranno giammai venire arrestati a bordo delle navi, salvo nel caso che fossero arruolati come soldati o come volontari al di lui servizio.

Art. 15. Se una delle due potenze contraenti si trovasse in guerra con una terza potenza, i cittadini dell'altra potranno continuare la loro navigazione ed il loro commercio cogli Stati del nemico e fra gli Stati belligeranti, salvo il caso di blocco o di contrabbando di guerra, ferme stanti le definizioni e le norme stabilite nei tre articoli precedenti, come pure salve le norme del diritto internazionale comune intorno al diritto di visita.

Art. 16. Saranno considerati come bastimenti italiani al Nicaragua, e viceversa come bastimenti nicaraguensi in Italia, quelli che navigheranno sotto la rispettiva bandiera e che saranno muniti delle carte di bordo e degli altri documenti richiesti dalla legislazione degli Stati rispettivi per la giustificazione della nazionalità dei bastimenti di commercio.

Art. 17. I cittadini di ciascuno dei due paesi saranno ammessi nell'altro al godimento dei diritti civili.

Quindi è riconosciuta loro da ambe le Parti contraenti la facoltà di possedere beni stabili e di disporre a loro piacimento, per vendita, donazione, permuta ed in qualunque altro modo, di tutte le proprietà di qualsivoglia specie che possederanno nei territori rispettivi. Essi godranno egualmente e reciprocamente del diritto di ricevere e trasmettere per successione sia *ab intestato* che per testamento, secondo le leggi in vigore negli Stati cui appartengono, senzachè possano essere sottomessi per causa della loro qualità di forestieri ad alcuna tassa od imposizione che non pesi egualmente sui nazionali.

Art. 18. I cittadini dell'una e dell'altra parte avranno libero accesso ai tribunali di giustizia per far valere o difendere i loro diritti, senza altre condizioni, restrizioni o tasse, all'infuori di quelle imposte ai nazionali. Saranno quindi dispensati dal dare cauzione straniera.

Avranno inoltre la facoltà di eleggere liberamente i loro difensori ed agenti al pari dei nazionali, e di assistere alle udienze, dibattimenti e sentenze dei tribunali, nelle cause nelle quali fossero interessati, come pure di assistere alle informazioni, esami e deposizioni di testimoni, che possano aver luogo in occasione dei giudizi medesimi, semprechè le leggi dei respettivi paesi permettano la pubblicità di tali atti.

Art. 19. Le sentenze ed ordinanze in materia civile e commerciale, emanate dai tribunali di una delle Parti contraenti, e debitamente legalizzate, avranno sulla richiesta dei tribunali stessi, negli Stati dell'altra parte, la stessa forza di quelle emanate dai tribunali locali, e saranno reciprocamente eseguite e produrranno gli stessi effetti ipotecari sovra quei beni che ne saranno passibili secondo le leggi del paese, ed osservate le disposizioni delle leggi stesse in ordine all'iscrizione ed alle altre formalità.

Perchè possano eseguirsi queste sentenze ed ordinanze dovranno essere previamente dichiarate esecutorie dal tribunale superiore nella cui giurisdizione o territorio dovrà aver luogo l'esecuzione, mediante un giudizio di delibazione, in cui, sentite le parti nella forma sommaria, si esaminerà:

1° Se la sentenza sia stata proferita da un'autorità giudiziaria competente;

2° Se sia stata pronunziata, citate regolarmente le Parti;

3° Se le Parti sieno state legalmente rappresentate o legalmente contumaci;

4° Se la sentenza contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico o al diritto pubblico dello Stato.

Art. 20. Gli atti notarili di qualunque specie, ancorchè stipulati prima della conclusione del presente trattato, avranno respettivamente nei due paesi la stessa forza e valore di quelli emanati e ricevuti dalle autorità locali e dai notari esercenti sul luogo, quando questi sieno stati sottoposti a tutte le formalità ed al pagamento dei relativi diritti stabiliti nei rispettivi Stati.

Gli atti notarili però non potranno avere la forza esecutiva che la legge loro accorda, se questa non fu prima loro impartita dal tribunale del circondario in cui vuol farsi l'esecuzione, previo sommario giudizio in cui si compiranno le formalità stabilite dall'articolo precedente in quanto vi sono applicabili.

Art. 21. Le Parti contraenti, nell'intento di evitare possibili contestazioni e ben determinare la condizione giuridica dei cittadini d'uno Stato stabiliti nell'altro, convengono che saranno considerati come cittadini italiani al Nicaragua e come cittadini nicaraguensi in Italia quelli che, recatisi a dimorare nello Stato dell'altra parte, avranno conservato, a norma delle patrie leggi, la naturalità del paese nativo.

Convengono inoltre che il figlio nato in Nicaragua da padre italiano sarà reputato cittadino italiano, e reciprocamente il figlio nato in Italia da padre nicaraguense sarà reputato come cittadino nicaraguense.

Ciò nonostante, al raggiungere la maggiore età legale, quale è fissata dalle patrie leggi, sarà libero al figlio stesso di optare, mediante dichiarazione fatta nell'anno al consolato della nazione cui suo padre appartiene, per la nazionalità del paese dove è nato, e verrà allora considerato come cittadino di questo paese fino dalla nascita, salvi gli effetti degli atti anteriormente compinti.

Art. 22. Se una delle Parti contraenti accordasse nell'avvenire ad un altro Stato qualche particolare favore o concessione in materia di commercio, di navigazione, questo s'intenderà *ipso facto* e di pieno diritto concesso all'altra Parte.

Art. 23. Il presente trattato sarà in vigore per dieci anni, da decorrere dal giorno in cui si farà lo scambio delle ratifiche; ma, se un anno prima dello spirare del termine, niuna delle Parti contraenti avesse annunziata ufficialmente all'altra l'intenzione di farne cessare gli effetti, continuerà a rimanere in vigore per ambe le Parti sino ad un anno dopo che siasi fatta la suddetta dichiarazione, qualunque sia l'epoca in cui abbia luogo.

Art. 24. Il presente trattato sarà approvato e ratificato da S. M. il Re d'Italia e da S. E. il presidente della Repubblica di Nicaragua, secondo la Costituzione di ognuno dei due paesi, e le ratifiche saranno scambiate a Washington nel termine di un anno dal giorno della firma, od anche più presto, se ciò sarà possibile.

In fede di che i rispettivi plenipotenziari hanno firmato il presente trattato e vi hanno apposto il sigillo delle loro armi.

Fatto a Managua addì 6 di marzo dell'anno di nostro Signore 1868.

(*L. S.*) *Firmato:* G. ANFORA.

(*L. S.*) *Firmato:* TOMAS AYON.

Noi avendo veduto ed esaminato il qui sovrascritto trattato, ed approvandolo in ogni e singola sua parte, lo abbiamo accettato, ratificato e confermato, come per le presenti lo accettiamo, ratifichiamo e confermiamo, promettendo di osservarlo e di farlo inviolabilmente osservare. In fede di che Noi abbiamo firmato di Nostra mano le presenti lettere di ratificazione e vi abbiamo fatto apporre il Nostro Gran Sigillo Reale.

Date a Firenze addì quattordici del mese di agosto, l'anno del Signore mille ottocento settanta, vigesimo secondo del Nostro Regno.

VITTORIO EMANUELE.

Per parte di Sua Maestà il Re
Il Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri
VISCONTI-VENOSTA.

Il N. 664 (Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Gli articoli 5 e 10 della legge 7 luglio 1866, num. 3062, sono modificati come segue:

« Art. 5. I militari di bassa forza in servizio attivo, i quali non servano in qualità di surrogati ordinari, siano di buona condotta, risultino idonei per fisica disposizione ad intraprendere ed ultimare una nuova ferma di anni cinque, non siano ammogliati nè vedovi con prole, possono essere ammessi al riassoldamento con premio quando si trovino in una delle condizioni qui sotto specificate:

« *a)* I sott'ufficiali e i caporali che abbiano compiuto cinque anni di servizio effettivo sotto le armi o non oltrepassino l'età di anni 36 i primi e 33 i secondi, non che i capi armaiuoli dopo cinque anni dalla loro nomina e non oltre i 36 anni di età;

« *b)* I militari di bassa forza dell'arma dei Carabinieri Reali che abbiano ultimato otto anni di servizio effettivo e non oltrepassino l'età di anni 40;

« *c)* I soldati fregiati della medaglia al valore militare e tutti gli uomini di bassa forza non ricordati nelle due lettere precedenti, che, o per legge o per concessione del Ministero della Guerra, percorrono la ferma permanente, qualora non abbiano oltrepassato l'età di anni 33, ed abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio sotto le armi.

« È data facoltà al Ministro della Guerra di ammettere a godere anticipatamente il soprassoldo inerente al riassoldamento con premio i militari di cui nella lettera *a)* nell'atto dell'invio in congedo illimitato della classe cui appartengono, se di ferma temporanea, o che abbiano percorso un uguale periodo di servizio, se di ferma permanente, i Reali Carabinieri di cui nella lettera *b)* e i militari di cui nell'art. 6, dopo compiuto il sesto anno di servizio effettivo, fisse rimanendo le condizioni stabilite nelle medesime lettere *a)* e *b)* e all'art. 6 relative agli anni di servizio per poter conseguire poi il riassoldamento con premio.

« Art. 10. Il sott'ufficiale che abbia ultimato il periodo del riassoldamento con premio può essere ammesso ad un secondo riassoldamento parimente con premio, semprechè non oltrepassi l'età di anni 36.

« I militari dell'arma dei Carabinieri Reali possono essere ammessi ad un secondo e terzo riassoldamento, semprechè non oltrepassino l'età di anni 40, non facendo ostacolo, per i soli graduati di quest'arma, la qualità di ammogliati durante il periodo del primo o del secondo riassoldamento.

« Ogni nuovo riassoldamento con premio dà diritto agli stessi vantaggi di cui all'art. 9, senza pregiudizio di quelli già acquistati al termine della ferma di un riassoldamento anteriore. »

Art. 2. È derogato alla suddetta legge 7 luglio 1866 nelle parti contrarie alla presente.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 febbraio 1872.

VITTORIO EMANUELE.

RICOTTI.

Il N. 628 (Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Gli stipendi ed assegni annessi agli infraindicati insegnamenti e cariche nell'Istituto tecnico e di marina mercantile di Livorno sono fissati come segue:

Presidenza	L.	4,500
Insegnamenti propri dell'Istituto tecnico.		
Economia politica e statistica	»	2,200
Storia naturale generale ed applicata al commercio	»	2,200
Computisteria	»	1,400
Disegno a mano libera ed ornamentale	»	1,400
Lingua tedesca	»	1,200
Lingua francese	»	1,200
Matematiche	»	800
Chimica	»	200

Insegnamenti proprii dell'Istituto di marina.	
Meccanica, macchine a vapore marine e disegno relativo . . . . . »	2,200
Navigazione e calcoli relativi . . »	2,200
Astronomia nautica e calcoli relativi, e matematiche per la marina . »	2,000
Costruzioni navali e disegno relativo »	2,000
Geometria descrittiva e disegno relativo . . . . »	2,000
Attrezzatura e manovra navale . »	2,000
Insegnamenti comuni ai due Istituti.	
Lettere italiane . . . . »	2,000
Storia e geografia . . . . »	2,000
Fisica e meteorologia . . . . . »	2,000
Diritto . . . . »	1,600
Lingua inglese . . . . »	1,200
	L. 36,100

Art. 2. Tali stipendi ed assegni decorreranno dal 1° gennaio 1872, ed alla spesa relativa sarà provveduto colle somme stanziate al capitolo corrispondente del bilancio passivo del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio per l'anno 1872 — *Istituti tecnici di marina mercantile e Scuole speciali.*

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 27 dicembre 1871.

VITTORIO EMANUELE.

CASTAGNOLA.

Il N. 635 (Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro per l'Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Alle cattedre d'economia industriale e commerciale e diritto, storia naturale e materie prime, matematiche, geometria descrittiva e disegno relativo, disegno architettonico e di ornato industriale, lingua inglese con ripetizione della francese, nell'Istituto tecnico di Napoli, è assegnata l'annua somma di lire 2,200, a cominciare dal 1° gennaio 1872.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 27 dicembre 1871.

VITTORIO EMANUELE.

CASTAGNOLA.

Il N. CXCII (Serie 2ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la deliberazione 16 settembre 1871 della Commissione amministratrice della Cassa di risparmio di Vigevano;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. La seconda parte dell'art. 12 del regolamento organico della Cassa di risparmio di Vigevano approvato con Nostro decreto 4 settembre 1857 è modificata nella seguente guisa:

« In nessun caso i depositi potranno eccedere lire cinquecento per cadun versamento separato, nè lire tremila per il credito totale di un depositante. »

« Il padre ed i figli, il marito e la moglie, anche insieme conviventi, potranno individualmente effettuare depositi nel proprio rispettivo interesse. »

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1872.

VITTORIO EMANUELE.

CASTAGNOLA.

Il N. CXCIII (Serie 2ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto del 4 dicembre 1859, col quale fu approvato il regolamento della Cassa di risparmio, di deposito e di sconto di Cagliari;

Veduto l'altro Nostro decreto del 17 novembre 1867;

Veduta la deliberazione 17 settembre 1871 dell'Amministrazione della Cassa anzidetta, non che quella del 18 ottobre 1871 della Deputazione provinciale di Cagliari;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli articoli corrispondenti del regolamento organico della Cassa di risparmio di Cagliari in parte modificati dal Nostro decreto del 17 novembre 1867 sono sostituiti i seguenti:

« Art. 1. La Società degli azionisti in generale adunanza stabilisce il tasso degli interessi da corrispondere ai depositanti e lo varia a seconda delle circostanze, avvisandone il pubblico con apposita notificazione. Così pure stabilisce e varia il saggio dello sconto delle carte contabili. Intanto la Cassa continua a corrispondere il 5 p. 0[0 sui depositi. »

« Art. 2. I depositanti possono ritirare i capitali depositati in qualunque giorno d'ufficio. »

« Art. 3. Gli interessi degli stessi capitali sono esigibili a semestri maturati. Non esatti, rimarranno improduttivi a disposizione dei depositanti. »

« Art. 4. La capitalizzazione degli interessi sulle somme finora depositate cesserà col 31 del mese di gennaio 1872.

« Quando le prospere condizioni della Cassa consiglino di ristabilire la capitalizzazione, o di migliorare altrimenti la sorte dei depositanti, la Società lo renderà noto nel modo indicato nell'art. 1. »

« Art. 5. L'ammontare dei depositi delle azioni e delle oblazioni sarà reso fruttifero mediante prestiti da farsi sopra pegno d'oggetti d'oro e d'argento mediante acquisto di Buoni del Tesoro, di cartelle del Debito Pubblico dello Stato, o di crediti fruttiferi verso le pubbliche Amministrazioni, e così pure scontando pagherò od altre carte di credito, o imprestando a Consigli provinciali o municipali offerenti solide garanzie, senza pregiudizio degli altri mezzi specificati negli articoli 50 e 51 del regolamento approvato con Regio decreto 4 dicembre 1859. »

« Art. 6. Per determinare la somma da erogare in prestiti contemplati nell'articolo 47 del citato regolamento, si dedurrà il quinto del valore intrinseco degli oggetti d'oro e d'argento che si vorranno impegnare. »

« Art. 7. La mora per la restituzione dei prestiti che fa la Cassa sarà trimestrale; potrà però la Direzione prolungarla di trimestre in trimestre, purchè siansi corrisposti gli interessi, e non passi mai il biennio dal giorno in cui il prestito è stato fatto. »

« Art. 8. L'interesse da corrispondersi alla Cassa sui mutui di cui nei precedenti due articoli, continuerà ad essere del 6 p. 0[0. La Società ha diritto di variarlo quando lo giudicherà conveniente, osservata però la forma indicata nell'articolo 1. La quindicina incominciata si considererà come finita per quanto riguarda il pagamento degli interessi. »

« Art. 9. Non è dovuto alcun diritto di polizza pei prestiti che non eccedono lire 50. Per i prestiti da lire 51 a lire 499 si pagherano cent. 50, per quelli da lire 500 a lire 999 si pagherà una lira. Per tutti gli altri prestiti sarà dovuta una lira sopra ogni migliaio di lire mutuate. »

« Art. 10. La Cassa accetta pure depositi di oggetti preziosi infruttiferi e di carte di credito mediante il corrispettivo del mezzo p. 0[0. »

Art. 2.

Sono abrogati gli articoli 6, 7, 32, 33, 34, 46, 47 e 48 del regolamento approvato con R. decreto 4 dicembre 1859; l'articolo 2 delle modificazioni ed aggiunte sanzionate con R. decreto 17 novembre 1867, in quanto non sono conformi alle disposizioni suenunciate.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1872.

VITTORIO EMANUELE.

CASTAGNOLA.

Sua Maestà con decreto 14 gennaio ultimo nominò membri della Commissione permanente per l'esame delle domande di ricompensa alle azioni di valor civile i signori:

Chiesi comm. Luigi, consigliere di Stato, senatore del Regno;

Pianciani conte cav. Luigi, consigliere della provincia di Roma, deputato al Parlamento nazionale.

Con decreto Ministeriale poi del successivo giorno 15 fu confermato nell'ufficio di segretario relatore della Commissione suddetta il segretario di 1ª classe nel Ministero dell'Interno cavaliere Giovanni Vico.

Con Reale decreto del 1° corrente mese lo scrivano di 2ª classe nel corpo d'Intendenza militare signor Brambilla Giuseppe venne collocato in aspettativa per infermità comprovate.

ORDINANZA DI SANITÀ MARITTIMA N. 3.

Il Ministro dell'Interno,

Risultando da notizie ufficiali la cessazione del cholera in Costantinopoli e suoi dintorni,

Decreta:

Le navi provenienti da Costantinopoli e suoi dintorni, partite di colà dal 1° corrente in poi con patente netta e avendo avuto traversata incolume, verranno ammesse, al loro arrivo nei porti del Regno, in libera pratica.

Dato a Roma il 6 febbraio 1872.

Il Ministro: G. LANZA.

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso di concorso.

È aperto il concorso agli esami che, a norma delle disposizioni contenute nei RR. decreti 20 giugno 1871, numeri 323, 324 (serie seconda) si daranno in Roma pel conferimento di n. 65 posti di volontario nella carriera di 1ª categoria (di concetto) dell'Amministrazione provinciale.

Gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero, prima del giorno 15 del prossimo mese di marzo, la loro istanza a mezzo del prefetto della provincia nella quale sono domiciliati.

Nell'istanza dovranno dichiarare di essere disposti ad accettare, anche durante il volontariato, qualunque destinazione venisse loro assegnata negli uffici di prefetture e sottoprefetture del Regno.

Per provare poi di avere i prescritti requisiti dovranno unire alla istanza:

1° Il certificato dell'ufficio di stato civile, comprovante la cittadinanza italiana;

2° Il certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del loro domicilio;

3° La fede di nascita;

4° Il diploma della laurea di giurisprudenza, conseguita in una delle Università dello Stato.

Tanto la istanza quanto i documenti che la corredano, dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Chiuso il concorso, verrà notificato a tutti i ricorrenti l'esito della loro istanza, ed a quelli che saranno ammessi all'esame, il giorno e il luogo in cui dovranno presentarsi per sostenerlo.

Roma, 26 gennaio 1872.

D'ordine del Ministro
NOVARO.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
E DEI CULTI.

L'alcade maggiore della città di Santa Chiara nell'isola di Cuba ha nuovamente notificato al Governo italiano che avanti quel tribunale vertono atti sul decesso *ab intestato* di don Raffaele Pelegrino, già dimorante in quella giurisdizione, nativo d'Italia, del quale si ignorano il luogo di nascita ed i genitori;

La detta autorità giudiziaria ha pure fatto istanza perchè sia ripetuta la citazione agli eredi di produrre nel termine di giorni trenta i documenti giustificativi di tale loro qualità, e comprovare il diritto che loro competa sulla eredità rilevante alla somma di scudi duecento, prodotto dell'armento vaccino venduto alla pubblica subasta;

Assecondando la richiesta, e tenuto conto degli avvisi già pubblicati nei numeri 14 e 17 della *Gazzetta Ufficiale del Regno* dell'anno scorso, si reca ciò per la terza volta a pubblica notizia, a termini dell'articolo 141 del Codice di procedura civile, per norma degli interessati, i quali dovranno far valere i loro diritti, comparendo avanti quel giusdicente personalmente, o per mezzo di procuratore.

Roma, il 5 febbraio 1872.

Il Direttore Capo della 1ª Divisione
CALIGARIS.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO
(2ª *pubblicazione*)

Si è chiesta la rettifica e la traslazione delle seguenti rendite iscritte al consolidato 5 p. 0[0 presso la cessata Direzione del Debito Pubblico in Milano, cioè:

Iscrizione nominativa n. 62,347 di lire 60

Iscrizione d'annualità » 16,875 » 3 08

ambedue a favore di Ghelleri Antonio, Giovanni, Angelo, Ferdinando, Rosa Anna e Giovanni Battista, figli del fu sergente Giovanni Ghelleri e Lazzaro Giuseppa vedova Ghelleri, rimaritata Leitenburg, quale coerede di Santa Elisabetta Ghelleri fu Giovanni, allegandosi l'identità della sola persona di Lazzaro Giuseppa con quella di Cazzaro Giuseppa vedova, ecc.

Si diffida chiunque possa avere interesse a tali rendite, che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, non intervenendo opposizione di sorta, verrà eseguita la chiesta operazione.

Firenze, 28 dicembre 1871.

L'Ispettore Generale: CIAMPOLILLO.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO
(2ª *pubblicazione.*)

Dai signori Giuseppe Luigi ed Angelo Pia quali eredi di Muzio Maddalena si è chiesto il tramutamento al portatore della rendita di lire 70 iscritta sul Gran Libro del Debito Pubblico consolidato 5 p. 0[0 rappresentata dal certificato di n. 128620 intestata a Muzzio Maddalena, nubile, fu Gaspare, allegandosi l'identità della persona della medesima con quella di Mussio come è indicato in tutti gli atti esibiti e Muzio che è il vero nome.

Si diffida perciò chiunque possa avere interesse a tale rendita, che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, ove non intervengano opposizioni di sorta, sarà operato il chiesto tramutamento.

Firenze, 20 gennaio 1872.

L'Ispettore Generale: CIAMPOLILLO.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO
(2ª *pubblicazione*).

Si è chiesta la rettifica dell'intestazione di una rendita iscritta al consolidato 5 0[0 presso la cessata Direzione di Napoli, sotto il n. 57186, per lire 110, a favore di Marinelli Giuseppe fu Sebastiano, domiciliato in Napoli, allegandosi l'identità della persona del medesimo con quella di Mariniello Giuseppa fu Sebastiano, domiciliata in Napoli.

Si diffida chiunque possa avere interesse a tale rendita, che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, non intervenendo opposizione di sorta, verrà eseguita la chiesta rettifica.

Firenze, 27 gennaio 1872.

L'Ispettore Generale: CIAMPOLILLO.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO
(3ª *pubblicazione*).

Si è chiesto il tramutamento delle seguenti rendite iscritte al consolidato 5 per 0[0 presso la cessata Direzione del Debito Pubblico di Napoli:

N. 1823, Weiss Giuseppina di Prinsivalli, domiciliata in Napoli, per lire 20;

N. 1824, Weiss Giuseppina di Annibale, domiciliata in Napoli, per lire 20;

N. 129762, Prinsivalli Giuseppina di Annibale moglie di Vittorio Weiss, domiciliata in Napoli, per lire 10.

Allegandosi l'identità delle suddette persone con quella di Prinsivalli Lucia Giuseppa vedova di Carlo Vittore Weiss.

Si diffida chiunque possa avere interesse a tali rendite, che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, non intervenendo alcuna opposizione, verrà eseguito il chiesto tramutamento.

Firenze, 11 gennaio 1872.

L'Ispettore Generale: CIAMPOLILLO.

PARTE NON UFFICIALE

NOTIZIE VARIE

All'alba di questa mane, scrive il *Giornale di Napoli* in data di ieri, giungeva fra noi da Roma S. M. il Re Vittorio Emanuele.

Alla stazione della ferrovia erano a ricevere S. M. il prefetto della provincia, il sindaco, il comandante militare, il comandante del dipartimento marittimo, il comandante della guardia nazionale, l'intendente di finanze, il questore ed i capi della magistratura.

S. M. è disceso alla Reggia e dopo breve ora di riposo si è recato nella villa di Capodimonte dove dimorerà tutto il tempo che rimarrà fra noi.

— Il ff. di Sindaco di Roma ha pubblicata la seguente

NOTIFICAZIONE.

Avendo luogo nell'ultima sera dell'andante carnevale il consueto divertimento dei moccoletti, si prescrive quanto appresso.

1. Dopo il terzo sbaro de' mortari che annunzia la seguita carriera de'cavalli, tutti i legni a due cavalli o a quattro, purchè condotti dal cavalcante, avranno ingresso nel Corso dalle piazze del Popolo, di S. Lorenzo in Lucina, di Venezia, e dalle vie de'Condotti e dell'Arco de'Carbognani, osservato l'ordine della fila.

2. Non è permesso far voltare i legni lungo il Corso, e lo si potrà soltanto alle piazze del Popolo ed alla Ripresa de'barberi.

3. I moccoletti dovranno essere di cera, esclusa ogni altra materia. È vietato lanciare fiammelle di qualunque specie ed usare canne, bastoni od altri istromenti per tenere accesi i moccoletti o spegnerli. L'accensione dei moccoletti dovrà cessare alle ore sette pomeridiane.

4. I contravventori andranno soggetti alle penali a termini delle leggi e de'regolamenti in vigore.

Dal Campidoglio, 6 febbraio 1872.

— Scrive la *Sentinella delle Alpi* in data di Cuneo 5 corrente che in tal giorno all'ingresso della Camera di commercio di questa città sventolavano le bandiere cogli stemmi dei quattro capoluoghi, Cuneo, Alba, Saluzzo, Mondovì, in segno di gioia, per avere la Camera dei deputati, a grande maggioranza, votato il traforo del colle di Tenda.

— Il giorno 5 corrente ebbe luogo a Genova la seconda adunanza del Comitato d'inchiesta industriale.

I giornali di quella città ne pubblicano il resoconto che segue:

Ebbe luogo ieri la seconda adunanza del Comitato di inchiesta industriale.

Presiedeva il senatore Scialoja, il quale cominciò a volgere le consuete interrogazioni al comm. Giacomo Millo.

Le interpellanze fatte al Millo riguardavano tutte le questioni più importanti della navigazione e del nostro commercio.

L'interrogatorio del Millo durò tre quarti d'ora.

Al Millo seguitò il signor Luigi Argenti, il quale fornì molti dati interessanti sui trasporti ferroviari e sui servizi delle Compagnie di navigazione a vapore.

Il signor Gaetano Cabella ampliò le idee svolte dal signor Argenti e intrattenne il Comitato sulla questione degli zuccheri, sulle tariffe differenziali ed altri argomenti attinenti alla marina ed al commercio.

Il signor G. B. Lavarello ragionò a lungo sulle condizioni delle compagnie di navigazione a vapore e sui risultati conseguiti da quest'ultimo mezzo di navigazione.

Il prof. Fasella diede utili nozioni sulle costruzioni navali in legno ed in ferro.

Il signor Peirano ed il signor Westerman dànno molta luce sui bisogni degli stabilimenti metallurgici e sui provvedimenti necessari per ottenerne il rifiorimento.

La Commissione d'inchiesta è pienamente soddisfatta del senno pratico che incontra negli uomini di affari della nostra piazza e della esattezza e chiarezza delle risposte che da essi gli vengono date.

Dovevano pure oggi essere interrogati i signori Figoli e Danovaro, ma essi non si trovarono presenti.

— Il Governo russo aveva ordinato e allestito una spedizione idrografica nella scorsa estate per esplorare il mar Baltico e determinare la profondità e le qualità caratteristiche dell'acqua su varii punti.

Parecchi scandagliamenti eseguiti con accuratezza hanno dimostrato che la profondità di quel mare non è molto considerevole, e che viene scemando da ponente a levante. Presso l'isola di Gothland si trova il fondo a cento ottanta braccia, e sulla costa della Curlandia a centoventi; più a levante non vi sono più che cento braccia, ad eccezione dei bassi fondi che sono frequenti. Tra questo mare e gli altri mari interni dell'Europa è notevole la differenza di profondità. Così, per esempio, la maggiore profondità dell'Adriatico è di quattrocento braccia; quella del mar Nero, di mille; e nel Mediterraneo è di 2000 braccia.

Nelle parti più profonde, il fondo del Baltico è di un'argilla azzurra, mentre sui bassi fondi il fondo del mare componesi di una terra grassa o argilla nera.

La gravità specifica dell'acqua diminuisce a proporzione del grado di profondità. La quantità di sale in soluzione corrisponde strettamente al volume. Nelle regioni occidentali del Baltico la media proporzionale del sale misto coll'acqua è di 1 per 100; più a levante, la proporzione è di 3[4 e anche di 1[3 per 100. A tramontana dell'isola di Gothland, la proporzione del sale è così minima, che l'acqua è potabile e può essere impiegata agli usi domestici senza prima sottoporla ad operazioni preliminari.

— Tra i progetti favoriti di Pietro il Grande si annoverava quello della congiunzione del mar Nero e del Caspio, per la importanza di questi due grandi bacini pel dominio russo nel sud-est dell'Europa. Ma lo stato in cui erano allora le scienze tecniche non gli permisero di recare ad effetto quel suo piano.

Morto che fu Pietro il Grande, non si parlò più di questo, nè di parecchi altri suoi progetti.

Correndo l'anno 1858, un tale Bergstresser eseguì su piatte il tragitto dal mar Caspio al mare d'Azof. Questa impresa richiamò la pubblica attenzione sull'antico disegno della congiunzione dei due mari, i quali probabilmente in origine non ne facevano che uno.

Fu nominata una Commissione scientifica per esplorare la pianura di Kumo-Manitz, ma dessa non arrivò fino al mar Caspio. Questo merito, come ci fa notare la *Gazzetta Universale* d'Augusta, spetta a un tedesco addetto al servizio della Russia, il topografo Ernesto Blum, secondo il cui avviso la pianura di Manitz, nei tempi preistorici, formava un braccio dei due mari di cui ora si discorre.

La suddetta pianura fu nel corso dei secoli notevolmente sollevata dai depositi limacciosi del fiume Kalone. Oggidì la valle è divisa in due parti, tra le quali esiste una depressione. La congiunzione dei due mari anzitutto richiederebbe la rimozione di questo suolo sedimentoso.

Quest'impresa è, sotto un duplice aspetto, di gran momento per la Russia. In primo luogo, ne verrebbe considerevolmente accresciuta la forza del litorale del mezzodì; in brevissimo tempo le flotte potrebbero penetrare dal mare d'Azof e dal Ponto Eussino nel mar Caspio, e fuori la loro congiunzione, sia per un assalto combinati, come per una difesa comune. La Russia vi guadagnerebbe un nuovo punto d'appoggio nell'Asia centrale.

In secondo luogo gli interessi commerciali sono d'accordo in ciò cogli interessi strategici militari. Oltre ai bastimenti russi, non si incontrano che navi persiane, non avendo questo mare alcuno sbocco negli altri mari. Ciò nondimeno vi è molto considerevole il movimento del commercio. Secondo le relazioni ufficiali, nell'anno 1869 entrarono nel mar Caspio ottocento quarantadue bastimenti della capacità di 68,910 tonnellate.

Aperto a tutte le nazioni marittime, il mar Nero presenta in quello stesso periodo un risultamento analogo.

Quanto al cabotaggio, quello del mar Caspio è sessanta volte maggiore che quello del mar Nero.

Ecco, secondo il giornale russo il *Golos*, i particolari di quest'impresa.

La totale lunghezza del canale sarebbe di 640 *verst* (ogni verst corrisponde a metri 1,665). Ove il numero degli operai venga calcolato a 32,000, in ragione di trecento giornate di lavoro per ogni anno, non si richiederanno che 1,800 giorni, cioè sei anni, per compiere quest'opera gigantesca. Le spese vengono estimate ascendere a 81 milioni di rubli, ossia 10 milioni di meno che non vennero spesi pel canale di Suez.

La pubblicazione di questo piano, secondo che scrivono da Belgrado alla poc'anzi citata *Gazzetta Universale* d'Augusta, è stata accolta favorevolissimamente; e in tutte le classi della popolazione si sono dimostrate le più vive simpatie per la effettuazione di questo progetto.

DIARIO

Come già è noto la Camera ungherese dei Magnati, votando la legge sulle industrie, aveva ristabilito la cauzione pei giornali, già soppressa da un voto della Camera dei deputati. Ebbe perciò quest'ultima Camera a deliberare nuovamente su tale riguardo, e, sulla proposta del ministro Szlavy, aderì alla votazione dell'altra Camera. Ma il deputato Podmanizki presentò un disegno di legge speciale per la soppressione della cauzione.

La sinistra e l'estrema sinistra d'Ungheria hanno pubblicato i loro programmi elettorali. La sinistra, ricordando il proprio programma del 1868, chiede: la corona d'Ungheria; la soppressione delle delegazioni; un'amministrazione finanziaria indipendente; la riforma delle imposte e del sistema dei monopolii. Essa domanda, in una parola, l'unione puramente personale coll'Austria.

Oltre a queste domande, il programma della estrema sinistra ne contiene pure delle altre, cioè: esercito e diplomazia indipendenti; l'antica autonomia dei Comitati e il discentramento; riconoscimento delle nazionalità non ungheresi, della croata soprattutto. L'estrema sinistra tentò già d'introdurre nella pratica una parte del suo programma proponendo alla Camera una risoluzione con cui alla denominazione *contingente delle reclute* venisse sostituita quest'altra: *esercito ungarico.* Ma la Camera ha respinto questa novità.

Il *Pesti Naplo* smentisce la notizia (data dal *Lloyd*) della rottura delle trattative coi capi del partito nazionale croato. Avendo questi dichiarato di rimanere sul terreno della legge d'unione, non resterebbero a decidersi che punti secondari, sui quali l'accordo si otterrà ben presto. Le questioni non ancor dibattute riguardano principalmente la nomina del bano, la responsabilità dei pubblici funzionari, il modo di elezione pel Parlamento, e la questione finanziaria. Riguardo all'uso della lingua croata e ad alcuni altri punti concernenti l'autonomia, vennero considerati come affari interni della Croazia. Su tutte le dette questioni, soggiunge il *Pesti Naplo*, tanto il governo e il partito dell'Unione, quanto l'opposizione ossia il partito nazionale, sono d'accordo, se non che quest'ultimo vorrebbe che gli impieghi superiori nella Croazia fossero immediatamente conferiti a uomini della sua parte. Su questo sarebbe stato deciso dal Consiglio dei ministri che, concordando ambe le parti nello adottare lo stesso principio, la legge d'unione, si dovesse aspettare l'apertura della Dieta croata, e lo stato dei partiti, secondo il quale si conferiranno poscia gli impieghi più alti. Il conte Lonyay partecipò questa risoluzione ai Croati, i quali non se ne sarebbero mostrati soddisfatti, avrebbero anzi minacciato di troncare le trattative se non si consentisse alla condizione da loro posta. Su ciò il presidente del ministero ungarico prese a riflettere, e la cosa non è ancora decisa. Frattanto i ventinove deputati della Croazia furono dal presidente dei ministri del gabinetto ungarico invitati a comparire nel Parlamento a Pesth.

I fogli parigini in grandissima maggioranza si dolgono del ritiro del signor Casimiro Périer dal ministero dell'interno.

Il *Journal des Debats* ne scrive: « Siamo dispiacenti che il signor Périer abbia presa questa determinazione alla quale certamente non era obbligato dalle abitudini parlamentari. La questione di gabinetto non era stata posta e nulla impediva il ministro dell'interno di rimanere al potere, quantunque a vero dire avesse provato uno scacco. Non aveva che a guardare intorno a sè, e avrebbe visto altri suoi colleghi rimanere al posto malgrado scacchi altrimenti gravi. »

Il *National* dice: « La dimissione del signor Casimiro Périer è il primo tocco della campana che suonerà le esequie dell'Assemblea. »

Il *Journal de Paris* nell'atto che si reputa obbligato ad inchinarsi alla rara delicatezza del sig. Périer, giudica che il suo ritiro sia una disgrazia pel paese. « Il signor Périer, dice questo foglio, rappresentava nel gabinetto le tendenze francamente liberali e al tempo stesso francamente conservatrici. Era un legame fra Thiers e il centro destro, vale a dire colla frazione più sana e più sensata della maggioranza. »

Il *Bien Public* e perfino il *Siècle* recano giudizi analoghi a questi che abbiamo riferiti.

Il *Salut Public* di Lione scrive che il ritiro del signor Périer non può a meno di essere grandemente deplorato da tutti gli amici del governo.

La *Patrie* riferisce che la Commissione francese del bilancio ha deciso di chiedere una riduzione delle spese proposte per il dipartimento della guerra. Soltanto, questa riduzione, invece di essere di 80 milioni, come dapprima si era detto, sarà di 60. Secondo le informazioni dello stesso giornale, il governo intende opporsi a questa riduzione.

Si annunzia da Calcutta, sotto la data dell'11 gennaio, che lord Mayo, partito nel giorno 6 pel campo di Delhi, vi giunse al dì 8. Il luogotenente governatore del Pundiab, il comandante in capo dell'esercito, ed un grande numero di capi indigeni lo aspettavano alla stazione, dove 3,000 uomini di truppe erano schierati in battaglia per riceverlo. Il re di Siam era aspettato a Calcutta pel giorno 12, e si andavano preparando feste in onor suo. Verso il 20 del mese, il re di Siam dovea ripartire alla volta del campo di Delhi. La partenza di lord Mayo per Rangoon doveva seguire il 24 gennaio.

Dispacci elettrici privati

(AGENZIA STEFANI)

Parigi, 7.

Si crede che il signor di Goulard non sarà rimpiazzato prima che sieno discusse le petizioni relative all'installazione dell'ambasciata francese a Roma.

Versailles, 7.

Assicurasi che il prefetto della Senna abbia ritirato le sue dimissioni.

La Commissione per le compere persiste nel domandare la destituzione del generale Suzanne.

È probabile che tale questione sia portata dinanzi all'Assemblea.

New-York, 6.

Il *World* dice: Se il reclamo pei danni indiretti ebbe luogo dopo di aver lasciato credere ai commissari inglesi che non sarebbe fatto, devesi avere il coraggio di ritirarlo. Nel caso contrario, il governo di Washington non deve cedere. L'Inghilterra commette un grande errore se crede che i democratici non sosterranno il governo in questa questione internazionale.

Il discorso moderato della Regina circa l'*Alabama* fu accolto favorevolmente.

Londra, 7.

Alla Camera dei lordi, lord Granville, parlando del trattato di commercio, disse: Non pretendiamo di negare che il governo francese abbia fatto il suo dovere circa le misure fiscali, ma, mentre desideriamo di accogliere ogni giusta domanda, non possiamo raccomandare al Parlamento di mostrarsi retrogrado sull'argomento del libero scambio.

Lord Granville constatò la natura pacifica dei rapporti con la Francia; disse che le leggiere divergenze di vedute furono sempre facilmente accomodate.

Berlino, 7.

Leggesi nella *Gazzetta di Spener*:

Il vescovo di Strasburgo annunzia che il cardinale Antonelli fece sapere che il papa considera abolito il Concordato del 1801. Il governo imperiale non divide questa opinione, ma attende che siano in breve intavolate trattative per istabilire nell'Alsazia e nella Lorena un nuovo ordine nei rapporti fra la Chiesa e lo Stato.

Washington, 7.

Il Consiglio dei ministri discusse la nota dell'Inghilterra relativa alla questione dell'arbitrato. Decise ad unanimità di mantenere la posizione presa dall'America circa i reclami.

Londra, 7 (ritardato).

Durante la discussione dell'indirizzo nella Camera dei Comuni, Osborne deplorò che la Francia sia sul punto di ritirare il trattato di commercio, ma soggiunse che bisogna considerare le grandi difficoltà in cui trovasi la Francia, la cui gravità avrebbe potuto essere attenuata se l'Inghilterra fosse intervenuta per mitigare le domande pecuniarie della Prussia.

Gladstone negò che il governo sia rimasto passivo durante la guerra della Francia. Disse che furono fatte alla Germania rimostranze amichevoli per mitigare le sue domande. Circa al trattato di commercio, disse che la Francia non lo ha ancora denunziato, ma acquistò il potere di denunziarlo. Gladstone dimostrò poi che il trattato di Washington non implicava la domanda delle perdite indirette reclamate dall'America e che la questione da risolversi a Ginevra era quella di vedere se l'Inghilterra abbia mancato ai suoi impegni internazionali.

Gladstone soggiunse: « Noi non crediamo di avervi mancato e nulla sarebbe più umiliante che di offrire ora una somma affine di sfuggire da una difficoltà, la quale per molti anni abbiamo negato che sia stata cagionata da noi. »

Madrid, 7.

La *Correspondencia* dice che non si farà presentemente alcuna modificazione ministeriale.

Vienna, 7.

La *Presse* smentisce categoricamente la notizia dei giornali ungheresi che l'ambasciatore russo abbia ricevuto l'istruzione di comunicare officialmente al conte Andrassy che la Russia non ha l'intenzione di fare ai suoi sudditi polacchi alcuna concessione. Smentisce pure la notizia della prossima conclusione di un trattato di alleanza o di garanzia fra la Russia e la Porta.

Versailles, 7.

Seduta dell'Assemblea nazionale. — È adottato con 445 voti contro 143 il progetto di processare i giornali colpevoli d'insulti contro la Commissione delle grazie.

La proposta di processare i deputati autori degli articoli incriminati fu rinviata ad una Commissione speciale.

New-York, 7.

Parecchi giornali riproducono la voce, quale però merita conferma, che il segretario di Stato, Fish, abbia telegrafato al ministro americano a Londra, generale Schenck, di far sapere che in nessun caso gli Stati Uniti abbandoneranno l'attitudine presa relativamente al trattato di Washington.

Versailles, 8.

Assicurasi che il generale Suzanne abbia dato le sue dimissioni da direttore dell'artiglieria.

Confermasi che il prefetto della Senna abbia ritirato la sua dimissione.

Borsa di Parigi — 7 febbraio.

	6	7
Rendita francese 3 0/0	56 87	56 80
Rendita francese 5 0/0	92 17	92 —
Rendita italiana 5 0/0	67 70	67 45
Ferrovie Lombardo-Venete	487 —	487 —
Obbligazioni Lombardo-Venete	253 50	253 —
Ferrovie romane	127 —	128 —
Obbligazioni romane	183 —	180 50
Obbligaz. Ferrovie Vitt. Em. 1863	200 —	199 50
Obbligaz. Ferrovie Meridionali	209 —	208 50
Consolidati inglesi	— —	— —
Cambio sull'Italia	7 1/4	7 1/4
Credito mobiliare francese	— —	— —
Obbligaz. della Regia Tabacchi	472 50	472 50
Azioni id. id.	— —	— —
Londra, a vista	25 50	25 51
Aggio dell'oro per mille	7 —	7 —
Prestito	— —	— —

Chiusura della Borsa di Firenze — 8 febbraio.

	7	8
Rendita 5 0/0	72 90	72 05
Napoleoni d'oro	21 57 1/2	21 62
Londra 3 mesi	27 24	27 26
Francia, a vista	107 52	107 62
Prestito Nazionale	87 —	87 25
Azioni Tabacchi	723 —	— —
Obbligazioni Tabacchi	511 —	510 —
Azioni della Banca Nazionale	4015 —	4000 —
Ferrovie Meridionali	450 1/2	449 —
Obbligazioni id.	228 —	228 —
Buoni Meridionali	505 —	528 —
Obbligazioni Ecclesiastiche	86 50	86 50
Banca Toscana	1762 1/2*	1755 —

Borsa debole.

(*) Cupone staccato.

Borsa di Londra — 7 febbraio.

	5	7
Consolidato inglese	92 1/4	92 1/8
Rendita italiana	66 3/8	65 5/8
Lombarde	— —	— —
Turco	50 —	48 7/8
Spagnuolo	31 5/8	31 1/8
Tabacchi	— —	— —

Borsa di Vienna — 7 febbraio.

	6	7
Mobiliare	339 50	342 30
Lombarde	214 50	215 80
Austriache	406 —	406 —
Banca Nazionale	860 —	855 —
Napoleoni d'oro	9 —	8 94 1/2
Cambio su Londra	112 80	112 40
Rendita austriaca	71 —	71 —

Borsa di Berlino — 7 febbraio.

	6	7
Austriache	240 3/4	239 1/4
Lombarde	127 5/8	126 1/4
Mobiliare	203 1/2	202 1/4
Rendita italiana	66 5/8	66 —
Tabacchi	— —	— —

MINISTERO DELLA MARINA.

UFFICIO CENTRALE METEOROLOGICO.

Firenze, 6 febbraio, ore 18 25.

Calma in terra ed in mare con dominio di venti leggeri di Nord-Est e Nord-Ovest. Barometro alzato da 1 a 4 millimetri in tutta l'Italia, cielo nuvoloso nella maggior parte dell'Italia settentrionale, centrale, in qualche paese della meridionale e nell'Est della Sicilia.

Le pressioni sono diminuite nella Scandinavia e soffiano venti freschi di scirocco sulle coste di Provenza. Sempre probabile tempo calmo nuvoloso.

Firenze, 7 febbraio, ore 17 35.

Continua la calma in terra ed in mare, e dominano sempre venti leggeri di Nord. A Cagliari soltanto soffia il greco fortissimo, e il mare è grosso. Le pressioni sono stazionarie, il cielo nuvoloso in quasi tutta l'Italia. Il termometro è sceso nella notte 4 gradi sotto lo zero ad Aosta. Il barometro è salito in Francia ed è molto alto specialmente nell'Est d'Europa. La situazione meteorologica d'Italia non sarà molto differente da quella dei giorni decorsi; è però probabile qualche turbamento nel golfo di Genova e sul Tirreno.

TEATRI

Spettacoli d'oggi (8 febbraio 1872).

APOLLO, ore 7 1/2 — Rappresentazione dell'opera del maestro Verdi: *I Vespri siciliani*.

ARGENTINA, ore 7 1/2 — La drammatica Compagnia Peracchi rappresenta: *I peccati mortali* — Ballo: *Dante*.

VALLE, ore 8 — La drammatica Compagnia diretta da Tommaso Salvini rappresenta: *Il vecchio caporale.*

CAPRANICA — Terzo veglione in maschera.

BOUFFES PARISIENS (Anfiteatro Corea) — *Barbe bleu.*

OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO

Addì 7 febbraio 1872.

	7 antim.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.	*Osservazioni diverse*
Barometro	772 2	772 1	771 1	771 7	(Dalle 9 pom. del giorno prec. alle 9 pom. del corrente)
Termometro esterno (centigrado)	1 9	11 0	12 0	8 3	Termometro
Umidità relativa	93	63	76	89	Massimo = 13 4 C. = 10,7 R.
Umidità assoluta	4 92	6 21	7 96	7 33	Minimo = 1 9 C. = 1 5 R.
Anemoscopio	N. 0	calma	S. 1	calma	
Stato del cielo	9. bello	9. veli	8. picc. veli	9. un po' vel.	

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA

del dì 8 febbraio 1872.

CAMBI	GIORNI	LETTERA	DENARO	VALORI	GODIMENTO	VALORE NOMINALE	CONTANTI
Genova	30	— —	— —	Rendita Italiana 5 0/0	1 genn. 72	— —	72 10
Napoli	30	— —	— —	Consolid. Romano 5 0/0	»	— —	— —
Livorno	30	— —	— —	Prestito Nazionale	1 ottob. 71	— —	87 —
Firenze	30	— —	— —	Detto piccoli pezzi	»	— —	87 75
Venezia	30	99 60	— —	Obblig. Beni Eccles. 5 0/0		— —	— —
Milano	30	— —	— —	Certificati sul Tesoro 5 0/0	1 genn. 72	537 50	497 —
Ancona	30	— —	— —	Detti Emissione 1860-64	1 ottobre 71	— —	71 75
Bologna	30	— —	— —	Detti concambiati	»	— —	— —
Parigi	90	— —	— —	Prestito Romano, Blount	»	— —	70 —
Marsiglia	90	105 80	105 30	Detto Rothschild	1 dicemb. 71	— —	69 60
Lione	90	— —	— —	Banca Nazionale Italiana	1 genn. 72	1000 —	4110 —
Londra	90	27 26	27 16	Banca Nazionale Toscana	1 gennaio 72	1000 —	— —
Augusta	30	— —	— —	Banca Romana	1 genn. 72	1000 —	1454 —
Vienna	90			Banca Generale		— —	605 —
Trieste	90	— —	— —	Banca Italo-Germanica		500 —	601 —
				Azioni Tabacchi		500 —	— —
		Marenghi Pezzi da 20 fr.	— —	Obbligazioni dette 6 0/0	1 genn. 72	500 —	— —
				Strade Ferrate Romane	1 ottobre 65	500 —	134 —
				Obbligazioni dette	1 genn. 72	500 —	194 —
				Strade Ferrate Meridionali		500 —	— —
				Buoni Merid. 6 0/0 (oro)		500 —	— —
				Società Rom. delle Miniere di ferro	1 nov. 1871	537 50	— —
				Società Anglo-Romana per l'illuminazione a Gas	1 genn. 72	500 —	653 —
				Titoli provvisorii del Gas	»	500 —	653 —
				Gas di Civitavecchia	»	500 —	485 —
				Pio Ostiense	»	430 —	115 —
				Terreni di Roma	»	500 —	— —

Visto — *Il Deputato di Borsa*: GIUSEPPE RISACCI.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROSPETTO dei prodotti delle Ferrovie del Regno dal 1° gennaio al 31 dicembre 1871, in confronto con quelli del 1870 (*dedotta l'imposta del decimo*).

	Alta Italia		Romane		Meridionali		Calabro-Sicule		Torino-Ciriè		Moncenisio		Sarde		Torino-Rivoli		Totale	
	1871	1870	1871	1870	1871	1870	1871	1870	1871	1870	1871	1870	1871	1870	1871	1870	1871	1870
Prodotto assoluto.	Ch. 2853	Ch. 2805	Ch. 1524	Ch. 1511	Ch. 1307	Ch. 1307	Ch. 631	Ch. 537	Ch. 21	Ch. 21	Ch. 27	Ch. 27	Ch. 50	Ch. »	Ch. 12	Ch. »	Ch. 6425	Ch. 6208
Mese di dicembre.																		
Viaggiatori	2,312,967	2,223,375	1,426,141	1,097,708	620,018	816,030	128,423	123,067	18,187	13,591	»	6,699	8,225	»	4,537	»	4,518,498	4,280,470
Bagagli e cani	113,703	84,528	65,407	80,813	32,290	24,688	5,965	5,907	157	240	»	294	343	»	41	»	217,906	196,470
Merci a grande velocità	682,479	544,409	128,312	208,359	190,716	178,295	18,173	13,648	451	355	»	2,350	61	»	»	»	1,020,192	947,416
Merci a piccola velocità	2,684,890	2,259,329	402,644	443,137	473,381	379,754	111,272	48,296	1,344	1,677	»	11,954	1,640	»	»	»	3,675,171	3,144,147
Introiti diversi	»	»	117,606	229,149	9,612	5,400	3,291	1,854	355	403	»	»	199	»	36	»	131,099	236,806
Totali di dicembre	5,794,039	5,111,641	2,140,110	2,059,166	1,326,017	1,404,167	267,124	192,772	20,494	16,266	»	21,297	10,468	»	4,614	»	9,562,866	8,805,309
Mesi antecedenti	63,308,582	58,593,864	17,406,464	16,574,685	13,809,885	12,279,445	3,104,593	1,947,105	274,861	223,497	365,919	443,305	63,628	»	18,554	»	98,352,486	90,061,901
Totali dal 1° gennaio	69,102,621	63,705,505	19,546,574	18,633,851	15,135,902	13,683,612	3,371,717	2,139,877	295,355	239,763	365,919	464,602	74,096	»	23,168	»	107,915,352	98,867,210
Differenze nel 1871.																		
Mese di dicemb. in più	683,398		80,944		»		74,352		4,228		»		10,468		4,614		757,557	
Mese di dicemb. in meno	»		»		78,150		»		»		21,297		»		»		»	
Dal 1° gennaio al 31 dicemb. in più	5,397,116		912,723		1,452,290		1,231,840		55,592		»		74,096		23,168		9,048,142	
Dal 1° gennaio al 31 dicemb. in meno	»		»		»		»		»		98,683		»		»		»	
Prodotto chilometrico (ragguagliato ad un anno di esercizio).																		
Mese di dicembre	24,242	21,659	16,590	16,087	11,946	12,650	5,040	4,283	11,513	9,138	»	9,300	2,468	»	4,568	»	17,709	16,804
Dal 1° gennaio al 31 dicembre	24,203	23,386	12,893	12,332	11,580	10,485	5,464	4,572	14,064	11,417	17,187	17,207	2,932	»	6,619	»	17,137	16,325
Differenze nel 1871.																		
Mese di dicemb. in più	2,583		503		»		757		2,375		»		»		»		905	
Mese di dicemb. in meno	»		»		704		»		»		»		»		»		»	
Dal 1° gennaio al 31 dicemb. in più	1,417		561		1,095		892		2,647		»		»		»		812	
Dal 1° gennaio al 31 dicemb. in meno	»		»		»		»		»		20		»		»		»	

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1871 vennero aperte all'esercizio le seguenti nuove linee:

Alta Italia	Da Bussoleno al Confine Francese il 16 ottobre	chil.	48
Calabro-Sicule	Da Lentini a Siracusa il 19 gennaio . . chil. 58; Da Bianconovo a Roccella il 1° febbraio » 36	»	94
Sarde	Da Cagliari a Villasor il 1° maggio . . chil. 26; Da Villasor a S. Gavino il 4 settembre » 24	»	50
Romane	Da Torrenieri a Monte Amiata il 14 agosto	»	13
Torino-Rivoli	Da Torino a Rivoli il 16 settembre	»	12
	Totale	chil.	217

NB. Il prodotto dei mesi antecedenti viene esposto colle nuove cifre presentate dalle Società in seguito a rettificazione delle rispettive contabilità.

Dal 16 ottobre, cioè dal giorno dell'apertura della linea da Bussoleno al Confine Francese, cessò d'essere esercitata la ferrovia del Moncenisio (Fell).

Nella lunghezza della rete dell'Alta Italia sono compresi 29 chilometri, ed in quella delle Calabro-Sicule sono pure compresi 8 chilometri, i quali essendo comuni a due linee non entrano nei computi che si stabiliscono per determinare i prodotti chilometrici.

Si osserva poi che questi prodotti, ragguagliati ad un anno di esercizio, sono conteggiati in base ai giorni di effettivo esercizio delle ferrovie.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROMA

In virtù e per gli effetti dell'articolo 6° della legge 22 aprile 1869, num. 5026, sulla contabilità generale dello Stato,

Notifica

Che tutti coloro i quali vorranno concorrere ai pubblici incanti per l'appalto della costruzione di un edifizio destinato al definitivo insediamento in Roma del Ministero delle finanze, ed uffizi annessi e dipendenti, giusta gli avvisi d'incanto pubblicati dalla prefettura in data d'oggi 8 corrente dovranno nel termine di giorni 14 da scadere col giorno 23 del corr. giustificare dinanzi alla Commissione governativa pel trasferimento della sede del Governo di averne i necessari requisiti tenendo presenti le seguenti avvertenze:

I. Gli aspiranti dovranno presentarsi muniti:

a) Di un certificato di moralità rilasciato in tempo prossimo all'incanto dalla Autorità del luogo di domicilio dei concorrenti.

b) Dell'attestato di un ingegnere, confermato dal profetto o sottoprefetto, rilasciato in data non anteriore di sei mesi, constatante che l'aspirante o la persona incaricata di dirigere sotto la sua responsabilità ed in sua vece i lavori da appaltarsi ne ha la capacità e le cognizioni necessarie.

Resterà esclusa dall'incanto qualsiasi persona che nella esecuzione di altre imprese si è resa colpevole di negligenza o mala fede verso il Governo o verso i privati.

II. Il prezzo d'asta è di lire sei milioni e quattrocentomila.

III. Il deposito per le spese dell'incanto, del contratto e correlative da farsi prima dell'incanto è stabilito a L. 85,000 in numerario o biglietti di banca.

IV. La cauzione provvisoria da depositarsi prima dell'incanto in numerario, biglietti di banca o titoli del Debito Pubblico, ragguagliati al valore di Borsa nel giorno precedente l'incanto, è stabilito in lire 450,000.

V. La cauzione definitiva da depositarsi dal deliberatario in valori designati nel precedente articolo è fissata in lire 610,000.

VI. Il prezzo dei lavori eseguiti verrà pagato all'appaltatore per due terzi dopo ultimati i lavori, per il rimanente un anno dopo a opera collaudata.

VII. I lavori dovranno essere compiuti nel preciso termine di due anni dal giorno della consegna dell'area, sotto pena, trascorso questo termine, di una multa di lire millecinquecento per ogni giorno di ritardo.

VIII. La Commissione in vista dei documenti che le verranno esibiti rilascerà un attestato di ammissione all'incanto.

Roma, addì 8 febbraio 1872.

444 — *Il Prefetto:* GADDA.

SOCIETA' ANONIMA

PER LA VENDITA DI BENI DEL REGNO D'ITALIA

Si prevengono i signori azionisti che per deliberazione del Consiglio d'amministrazione viene convocata l'assemblea generale ordinaria di questa Società nei suoi uffizi in Firenze, via Sant'Egidio, n. 24, piano primo, pel giorno tredici marzo p. v., alle ore 11 antimeridiane.

Ordine del giorno.

Relazione del Consiglio d'amministrazione.
Relazione dei sindaci revisori dei conti.
Presentazione dei conti dell'esercizio 1871.
Nomina di tre amministratori in rimpiazzo di altrettanti uscenti d'ufficio.
Nomina dei sindaci e supplenti per la revisione del bilancio 1872.

Il deposito dei certificati delle azioni che a mente dell'articolo 26 degli statuti sociali deve essere fatto 15 giorni prima dell'adunanza, potrà effettuarsi presso la Cassa della Società nel locale suddetto, e a Torino nell'ufficio della Società Generale di Credito Mobiliare Italiano.

Firenze, addì 2 febbraio 1872.

Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione
488 — D. BALDUINO.

Diffidamento.

I sottoscritti fanno noto che essendosi smarrita una lettera ad essi diretta da Londra contenente le appresso cambiali, cioè:

L. st. 625	13	»	scadente il 3 febbraio,	a carico di	Giov. Colombo di Milano
» 461	13	6	» 1° marzo	»	suddetto
» 82	7	»	» 1° aprile	»	P. D'Affitto e C. di Napoli
» 227	5	11	» 20 marzo	»	G. B. Patrone di Genova
» 93	8	4	» 27 id.	»	Carlo Castello fu G. di detta
» 253	4	11	» id. id.	»	Bernardo Puppo di detta
» 139	10	»	» id. id.	»	Niccola Buggio pagab. al domicilio di F. Costa e F. di detta
» 49	»	2	» id. id.	»	Emanuele Merega di detta
» 108	»	1	» id. id.	»	Fratelli Cavaleri e Beltrami di detta
» 55	5	2	» id. id.	»	Fratelli Lertora di detta
» 250	»	»	» 1° aprile	»	G. di M. Compagnoni di Firenze
L. ital. 5071	50		» 30 marzo	»	E. C. Muston di Genova
» 5071	50		» id. id.	»	suddetto
» 6906	25		» fine marzo	»	Mariano Amirante di Napoli
» 3161	47		» 19 marzo	»	Beretti e Marcellino di Grugliasco presso Torino

hanno già preso tutte le misure opportune per rendere nulle le cambiali suddette, perciò diffidano chiunque ad accettarle o negoziarle.

Livorno, 5 febbraio 1872.

547 — RODOCANACHI FIGLI e C.

SOCIETÀ ANONIMA ITALIANA

PER ACQUISTO E VENDITA DI BENI IMMOBILI

(Compagnia Fondiaria Italiana)

Con deliberazione delli 30 settembre p. p. il Consiglio di amministrazione ha deciso la chiamata del 3° e del 4° versamento sulle azioni sociali di ultima emissione portanti i numeri 12,001 a 40,000.

I signori azionisti sono pertanto invitati a termini del programma di sottoscrizione ad eseguire il 3° versamento di lire *cinquanta* per azione dal 18 al 28 febbraio 1872, ed il 4° versamento di lire *settantacinque* per azione dal 1° al 10 giugno 1872.

Ai signori azionisti che trovassero di maggior loro comodo fare il quarto versamento all'atto in cui eseguiscono il terzo, onde regolarizzare in una sola volta i loro titoli, sarà concesso un abbuono di lire una sull'ammontare del quarto versamento come anticipazione di un trimestre di interesse.

I versamenti in ritardo saranno passibili dell'interesse del 6 per cento; la Società si riserva inoltre di adottare a carico delle azioni che non verranno regolarizzate nelle epoche prescritte quelle altre misure che nel proprio interesse reputerà necessarie.

I versamenti dovranno eseguirsi:
A *Roma*, presso la sede centrale della Società, via Banco S. Spirito, 12.
A *Firenze*, presso l'ufficio succursale della Società, via Nazionale, 4.
A *Napoli*, presso l'ufficio succursale della Società, via Toledo, 348.
A *Milano*, presso l'ufficio succursale della Società, via Santa Radegonda, 10.
A *Torino*, presso la Banca U. Geisser e C.
A *Genova*, presso la Banca A. Carrara.

Roma, 15 novembre 1871.

526 — *Il Direttore:* B. MALATESTA.

MUNICIPIO DI ALBANO

AVVISO D'ASTA in seguito al miglioramento del ventesimo.

Il sottoscritto sindaco rende noto che giusta il suo precedente avviso del giorno 24 gennaio p. p., nel giorno 30 mese stesso si è tenuta pubblica asta per appaltare per anni quattro il dazio consumo delle carni da macello ed affitto del mattatoio, ed è risultato miglior offerente il signor Luigi Bongianni cui è stata aggiudicata l'asta per l'annua corrisposta di L. 14,055.

Essendosi nel tempo dei fatali presentata un'offerta di miglioramento non inferiore al ventesimo a termini del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, nel giorno di martedì 13 andante mese, alle ore 10 antimeridiane, in seguito delle facoltà riportate per l'abbreviazione dei termini legali si terrà un definitivo esperimento di asta col sistema dell'estinzione di candela vergine per ottenere un ulteriore miglioramento all'offerta di L. 14,757 e centesimi 75, avvertendo che in caso di mancanza di offerenti l'asta sarà definitivamente aggiudicata, salvo le superiori approvazioni, a chi ha presentata l'offerta di miglioramento del ventesimo, fermi tutti i patti e condizioni emergenti dal relativo capitolato.

Dalla residenza municipale di Albano, li 7 febbraio 1872.

551 — *Il Sindaco:* B. SILVESTRONI.

MUNICIPIO DI FIRENZE

AVVISO.

In conformità della deliberazione presa dalla Giunta nella sua adunanza del dì 26 gennaio p. p. relativamente alla 16ª estrazione delle obbligazioni del Prestito in oro emesso da questo Municipio nell'anno 1868, essendo stata effettuata oggi la estrazione suddetta, vengono registrate nella seguente tabella le 230 obbligazioni estratte, le quali cessano di essere fruttifere col 1° aprile prossimo futuro, e sono da quel giorno rimborsabili nei luoghi appresso indicati mediante le somme dovute nell'ordine sottodescritto.

Obbligazione	Franchi	Obbligazione	Franchi	Obbligazione	Franchi	Obbligazione	Franchi
N. 83211	40000	N. 27000	250	N. 55057	250	N. 85029	250
3441	2000	28081	250	55347	250	85343	250
103605	2000	28490	250	56085	250	85661	250
57229	1000	29955	250	56268	250	85742	250
83426	1000	30807	250	57878	250	86174	250
102097	1000	30835	250	60344	250	88372	250
103275	1000	31048	250	61007	250	89038	250
110971	1000	31623	250	61669	250	89157	250
544	500	32461	250	61719	250	89724	250
15431	500	32864	250	61897	250	90561	250
27243	500	33968	250	62233	250	91621	250
29779	500	34326	250	62915	250	92629	250
55668	500	34391	250	64866	250	93387	250
62396	500	34575	250	65176	250	93498	250
92219	500	34832	250	65965	250	93807	250
94403	500	34938	250	66081	250	95048	250
110078	500	36586	250	66184	250	95309	250
111871	500	37432	250	66886	250	95876	250
115196	500	38259	250	66929	250	95907	250
117261	500	38309	250	68058	250	96202	250
191	250	38377	250	68105	250	96365	250
283	250	39354	250	68216	250	96706	250
698	250	39664	250	68847	250	97284	250
905	250	39783	250	69354	250	98682	250
1158	250	40321	250	70094	250	98723	250
1172	250	40399	250	70572	250	99139	250
4024	250	41054	250	71081	250	99506	250
4429	250	41089	250	71133	250	101397	250
7476	250	41165	250	71335	250	102967	250
8194	250	41420	250	71453	250	103448	250
8207	250	41445	250	73131	250	103575	250
8774	250	41823	250	74707	250	105269	250
9789	250	41013	250	75018	250	106951	250
10551	250	41085	250	75259	250	107030	250
12848	250	42167	250	75634	250	107322	250
13653	250	42358	250	75909	250	107407	250
14177	250	43150	250	76232	250	107410	250
14843	250	43670	250	76415	250	107660	250
15714	250	43713	250	77659	250	108011	250
16557	250	44606	250	78178	250	108012	250
17406	250	44788	250	78275	250	108331	250
17656	250	44956	250	78620	250	109272	250
17771	250	45760	250	78654	250	109391	250
18211	250	46620	250	78796	250	109822	250
18275	250	46680	250	79656	250	110506	250
18499	250	46946	250	79777	250	110621	250
18547	250	47089	250	79867	250	112177	250
18568	250	47194	250	79968	250	112999	250
18674	250	47582	250	81319	250	113606	250
19936	250	47626	250	81542	250	114972	250
21810	250	47702	250	81821	250	115066	250
22818	250	47979	250	82074	250	115265	250
23489	250	48968	250	83185	250	115414	250
23778	250	49425	250	83472	250	115816	250
24427	250	50215	250	83484	250	116002	250
25432	250	50806	250	83705	250	116098	250
25582	250	53171	250	84483	250		
26657	250	55039	250	84484	250		

Le obbligazioni qui sopra enumerate sono rimborsabili colle somme ivi menzionate a datare dal 1° aprile 1872:

a *Firenze*, presso la Cassa della Banca Nazionale Toscana, in oro, ovvero al cambio dell'oro (*).

a *Milano*, presso la ditta Figli Weill Schott e C., in oro, ovvero al cambio dell'oro.

a *Parigi*, presso le ditte Kohn Reinach e C. e Léop. Königswarter, in franchi effettivi.

a *Ginevra*, presso la ditta P. F. Bonna e C., in franchi effettivi.

a *Francoforte sul Meno*, presso la ditta A. Reinach, in ragione di 140 fiorini per ogni 300 fr.

a *Berlino*, presso la ditta Joseph Goldschmidt e C. Berliner Bank Institut, in ragione di 80 talleri per ogni 300 franchi.

La prossima estrazione avrà luogo il 1° maggio 1872, con 20 obbligazioni rimborsabili con premi.

Dal Municipio di Firenze, il 1° febbraio 1872.

Il Segretario Generale B. SALETTI. — *Per l'Assessore* A. F. LEVI. — *Il Sindaco* UBALDINO PERUZZI.

Numeri delle obbligazioni estratte alla 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª *e* 14ª *estrazione e non presentate alla Cassa municipale di Firenze per ottenerne il rimborso:*

1044	1268	2116	3919	3972	5013	5036
5362	5457	8299	8926	8987	13677	14184
14392	14999	16981	17179	18424	18906	19279
20785	21142	21298	21700	22226	25670	26293
26578	28625	33867	34501	36094	40049	40327
40728	42783	46017	49392	49411	49675	49919
50499	52582	53094	53407	54118	54291	55624
56066	56465	56905	57066	57072	57511	59456
61990	65449	65554	67199	67397	67673	68371
68903	69220	70658	71261	72948	73471	75474
75965	78468	79503	79534	79667	80183	80482
84135	81179	84856	86629	88552	90895	92301
95778	104263	105835	106669	106676	107632	111624
112908	113636	116122	116196	117047	117134	117355

(*) Purchè siano state riscontrate ed ammesse al pagamento da quest'Uffizio comunale mediante ordine scritto sulle medesime munito del visto del direttore dell'Uffizio di finanza.

522

Strade Ferrate Romane

I possessori delle Obbligazioni degli imprestiti Lucca-Pistoia
1° marzo 1856,
1° marzo 1858, e
1° marzo 1860,

(dette Cartelline gialle) sono prevenuti che il pagamento delle ammortizzazioni e degli interessi scadenti il 1° marzo prossimo venturo sarà fatto, a partire da quel giorno, nei luoghi sotto indicati.

La ritenuta da farsi sopra ciascun cupone è la seguente, cioè:

del 13,728 p. 100 per ricchezza mobile, tassa di emissione, ecc, ossia L. 0 86
dell'1 20 p. 100 per tassa di circolazione, ossia . . . . » 0 09
In tutto . . . . L. 0 95

E così saranno effettivamente pagate per ogni cupone, al netto delle tasse, ... » 5 35

Prezzo lordo del cupone . . . . L. 6 30

Per quanto concerne le operazioni preliminari, cioè *presentazione, contazione, verifica, ecc.*, relative al pagamento, le quali cominceranno ad effettuarsi da questo Uffizio dei Titoli dal dì 26 corrente, in tutti i giorni feriali, escluso il 10 e 25 di ciascun mese, dalle ore 10 ant. alle ore 3 pom., ed il rilascio dei relativi *avvisi* di pagamento sopra il Cassiere Capo, resta in vigore l'attuale regolamento.

Luogo di pagamento delle ammortizzazioni e degli interessi suddetti.

Obbligazioni Imprestiti 1856 e 1858 — *Firenze*, Cassa centrale, piazza Vecchia di S. M. Novella, n. 7.
Londra, Rodocanacchi F. e C.
Francoforte S/M, B. H. Goldschmidt.
» » 1860 — *Firenze*, Cassa centrale, piazza Vecchia di S. M. Novella, n. 7.

Le Cartelle estratte e le Cedole delle Obbligazioni degl'imprestiti 1856 e 1858 non potranno esser pagate dalle suddette Case bancarie di Londra e di Francoforte S/M senza che dal portatore delle medesime sia contemporaneamente presentato un certificato di data non anteriore di giorni quindici da quello della ridetta presentazione, vidimato da notaro o dal console d'Italia del luogo di residenza del detentore, il quale attesti essergli stato esibite le Cartelle medesime, e le Obbligazioni corrispondenti alle Cedole che si vogliono incassare. — La spesa occorrente per tale certificato farà carico alla Società.

A *Londra* si pagheranno le Cartelle estratte e le Cedole delle Obbligazioni di tutti i residenti in Inghilterra.

A *Francoforte S/M* idem c. s. di tutti i residenti in Germania.

Firenze, 2 febbraio 1872.

Il Direttore Generale
546 — G. DE MARTINO.

AMMINISTRAZIONE DELLE CASE DI FORZA IN FOSSANO

AVVISO D'ASTA.

Per superiore disposizione del Ministero dell'interno, Direzione Generale delle Carceri, dovendosi addivenire all'appalto parziale o complessivo delle lavorazioni di fabbriferrai, meccanici, ottonai, falegnami, stipettai, sarti, calzolai, tessitori e panierai, da attivarsi in queste case penali, mediante obblighi e condizioni di cui si potrà avere conoscenza presso quest'uffizio di Direzione in tutti i giorni feriali dalle ore 9 del mattino fino alle 5 pom., si reca a pubblica notizia che l'asta verrà aperta alle ore 10 del mattino del giorno 15 del prossimo mese di febbraio 1872, nell'ufficio summentovato, davanti il signor direttore delle case penali, e che il deliberamento seguirà a mezzo di offerte segrete a favore del migliore offerente fra i concorrenti all'appalto.

Chiunque intenda far partito all'asta dovrà garantire le sue offerte mediante il deposito di lire 500 per ogni lavorazione cui intende far partito, e dovrà inoltre giustificare presso la Direzione la propria idoneità e responsabilità per l'appalto che intende assumere.

Fossano, 31 gennaio 1872.

482 — *Il Direttore:* L. BALLARIO.

CREDITO FONDIARIO

DELLA CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA

Avviso.

Nella pubblica estrazione oggi eseguita coll'intervento del signor delegato governativo a termini dell'art. 40 del regolamento per la esecuzione della legge 14 giugno 1866, sortirono le cartelle fondiarie portanti i numeri qui appresso indicati; le quali, pagato il semestre degl'interessi in corso dietro consegna del titolo regolare, saranno rimborsate alla pari dal 1° aprile p. v. in avanti nella sede dell'Istituto posto in via Asse, n. 1193.

Numeri delle Cartelle sortite.

254	447	701	719	749	988	2560	2794	2834	3279
3571	3615	3625	3651	3720	3918	4059	4087	4226	4272
4984	4989	5418	5488	5493	6206	6936	7106	7122	7125
7166	7219	7244	7495	8036	8480	8832	8872		

Bologna, 1° febbraio 1872.

519 — *Il Direttore:* C. BEVILACQUA.

R. PRETURA DEL 4° MANDAMENTO
in causa commerciale.

Ad istanza del signor Alessandro Marroni negoziante, domiciliato in piazza Rondanini, numero 46, rappresentato da Gaetano Bellini procuratore in virtù di mandato dei 14 novembre 1871 a rogito del notaro Pio Campa. Io sottoscritto usciere ho citato gl'infrascritti a comparire nell'udienza del giorno 17 febbraro corrente, alle ore 10 antimeridiane, per sentirsi condannare solidalmente anche mediante arresto personale al pagamento di lire settecentonovanta e centesimi 35, all'istante dovuti in rimborso di altrettanti pagati alla Ditta bancaria Guerrini e Comp. per valuta di una cambiale, a biglietto all'ordine per la somma di lire 770, accettato li 12 decembre 1871 dal citato Loreto Cestoni, e pagabile li 25 gennaro prossimo passato 1872 a favore dell'altro citato Giuseppe Cipriani, e da questo girato all'istante Marroni, e per le spese di protesto dell'effetto succennato in lire 20 35, emanandosi all'uopo l'opportuna sentenza eseguibile provvisoriamente non ostante appello, e senza cauzione, anche con arresto personale solidalmente a carico dei citati, colla condanna inoltre dei medesimi all'importare degl'interessi commerciali sulla richiesta somma ed alle spese anche estragiudiziali a forma del patto.

Signor Loreto Cestoni pasticciere nel domicilio eletto in piazza della Rotonda, n. 10.

Signor Giuseppe Cipriani, d'incognito domicilio, residenza e dimora in Roma mediante affissione, inserzione nel giornale, ed a forma in tutto e per tutto del disposto nel § 141 del vigente Codice di procedura civile.

Roma, li 7 febbraio 1872.

L'usciere addetto alla Regia pretura del quarto mandamento di Roma.

555 — ANT.° TIRLETTI.

ESTRATTO DI CITAZIONE
per proclami.

Si renda noto a tutti i creditori od aventi interesse nel patrimonio del fu Cesare Giamagli che i medesimi a richiesta del signor avv. Eugenio cavaliere Giovannetti quale amministratore di detto patrimonio sono stati citati a comparire avanti la Regia Corte d'appello di Ancona nel termine di giorni quaranta per sentire annullare, o riparare la sentenza 19 ottobre 1871, qui registrata li 5 novembre stesso anno al numero 2721, pronunciata dal Regio tribunale civile e correzionale di Ancona in causa fra il detto istante li signori conte Giacomo Giamagli Soleri e Margherita Corraducci vedova del fu Cesare Giamagli, ed i detti creditori nella parte che riguarda la reiezione della domanda incidentale introdotta dall'istante medesimo con citazione 16 settembre 1871, e nell'altra con la quale dichiarò compensate le spese, e come meglio, e più diffusamente alla citazione medesima alla quale, ecc.

Ancona, 21 gennaio 1872.

RAFFAELE BALDASSARI, usciere
515 — alla Corte d'Appello.

ESTRATTO DI DECRETO.
(2ª *pubblicazione*)

La quarta sezione del tribunale civile sedente in Napoli con deliberazione del 15 settembre 1871 ha disposto che dell'annua rendita di lire 55 iscritta sul Debito Pubblico italiano contenuta nel certificato numero 86697, in testa di Concetta ed Anna Mirabella di Vincenzo minori, sotto l'amministrazione del detto loro padre, se ne facciano due distinti borderò: uno di lire 40, libero in testa a Mirabella Concetta di Vincenzo, l'altro di lire 15, libero in testa a Vincenzo Mirabella fu Pasquale, entrambi quali eredi di detta Anna Mirabella.

Si diffida chi ha interesse di opporvisi, e lo faccia ne' termini di legge.

La presente pubblicazione è giusta l'articolo 89 del regolamento otto ottobre 1870 sul Debito Pubblico.

FRANCESCO PAOLO GARBANO,
278 — Avvocato.

INIBIZIONE DI CACCIA.
(3ª *pubblicazione*).

Affinchè nessuno possa allegarne ignoranza si deduce a pubblica notizia che i fratelli avv. Ludovico e Carlo Scerra a senso dell'art. 712 capoverso 2 del Codice civile del Regno intendono vietare e vietano l'esercizio di qualsiasi caccia come in tutti i loro fondi, così nelle tenute Santa Caterina, Castel Cardinale, Grotteglovenca, Carbonare, situate nel territorio di Viterbo, a Castelvecchio posta in quel di Mugnano nella Teverina.

Roma, 5 febbraro 1872.

LODOVICO avv. SCERRA.
522 — CARLO SCERRA.

ESTRATTO DI DECRETO.
(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Cosenza con sua deliberazione del 21 dicembre 1871 ha autorizzato la Direzione Generale del Gran Libro del Debito Pubblico del Regno d'Italia a trasferire in testa di Giuseppe de Bartolo fu Luigi di Rende l'annua rendita di lire 200, che trovasi inscritta sotto il numero 129178, in testa di Mascaro Michele fu Ignazio, categoria 5 per cente, col godimento dal 1° gennaio 1867.

La presente inserzione si esegue in conformità degli articoli 89 e 90 del regolamento in vigore per l'Amministrazione del Debito Pubblico del Regno d'Italia.

332 — FELICE FRONTERA, proc.

AVVISO AL PUBBLICO.
(3ª *pubblicazione*)

Si dà universal conoscenza che i successibili intestati del fu Gaetano D'Urso fu Giuseppe, nato e domiciliato in Messina, e morto a' 13 dicembre 1870,

Sono:

Maria Rizzo vedova di suddetto Giuseppe genitrice del defunto e dei di costui sotto notati fratelli e sorelle Antonino, Giovanni, Salvatore, Natala e Domenica D'Urso del fu accennato Giuseppe.

I quali tutti e sei madre e figli residenti in Messina, dopo esauriti gli atti di notorietà innanti il signor pretore del mandamento Arcivescovato in Messina, restarono autorizzati per deliberazione emessa dal tribunale civile di Messina a' 7 agosto 1871, munita di marca di registrazione, a disbancare la somma depositata da Ciancea Giuseppe di Silvestro nella tesoreria circondariale di Messina a' 24 dicembre 1861, al numero d'ordine del giornale di Cassa 9, per surrogazione di leva militare.

Il tutto in adempimento della legge 11 agosto 1870, allegato D, articolo secondo, numero 5784, ed analogo regolamento per l'Amministrazione della Cassa dei Depositi e Prestiti, approvato col Regio decreto 8 ottobre 1870, numero 5945, e per tutti gli effetti di legge.

PLACIDO ANASTASI GUIDO,
60 — proc. officioso.

Ad istanza di S. E. mons. Camillo Amici, domiciliato nel suo palazzo in Banchi, rappresentato in giudizio dal suo procuratore signor Filippo Maria Salini,

Io qui sottoscritto usciere presso il tribunale civile di Roma ho intimato al signor Francesco Lasagni procuratore dei nobili signori principe D. Virginio Cenci Bolognetti, marchesa Cielia Bolognetti in Antici Mattei, e contessa Giulia Bolognetti in Vincenzo Mareri, il presente atto di protesta per ogni effetto di legge.

Con apoca interceduta e sottoscritta dagli istanti e dagli intimati sotto il giorno 8 luglio del p. p. anno 1871 rinunciava il primo, non già all'amministrazione del patrimonio Brancadoro, che mai non tenne perchè sempre occupata perfino che visse dalla vedova marchesa Brancadoro, ma sì bene alla sola nomina di amministratore, leggendosi nell'art. 1° dell'apoca suddetta questi precisi termini:

« S. E. mons. Camillo Amici *rinuncia alla nomina* di amministratore « conferitagli per atto di ultima vo« lontà dal marchese Francesco Bran« cadoro. »

In correspettività di questa rinuncia gl'intimati a garanzia di quel qualunque siasi credito che fosse risultato avere l'istante, sia per danaro improntato, sia per fidejussori prestati in favore del patrimonio, obbligavansi in primo luogo a conservare intatti ed in niun modo diminuire od obbligare la generalità dei beni e di ogni altro al patrimonio appartenesse, essendo su questo assunto l'obbligo chiari i termini dell'apoca colle seguenti espressioni, quali leggonsi nello stesso art. 1°:

« In corrispondenza di tale rinun« cia tutti i sottoscritti eredi tanto « singolarmente quanto solidalmente « si obbligano e si rendono garanti « unitamente *sui beni ed effetti appar« tenenti al patrimonio Brancadoro* « verso mons. Amici, non solo per « quel qualunque credito che in forza « dell'arbitraggio e sentenza definitiva « di cui nel contratto in narrativa ri« chiamato, venisse in favor suo san« zionato, ma anche per la liberazione « delle fidejussioni prestate in favor « del patrimonio. »

Oltre questa generale obbligazione sopra tutti *i beni ed effetti del patrimonio Brancadoro* fu convenuto e stabilito di aggiungerne a maggior garanzia altra tutta speciale sul feudo delle Paiole nelle Marche, la quale non diminuisse minimamente nè alterasse quella ora detta su tutti i beni, ma come leggesi nell'art. 2 dell'apoca fosse a garanzia e sicurezza maggiore ne' termini che seguono:

« A sicurezza maggiore del suespres« so patto i medesimi eredi Branca« doro formalmente dichiarano di « nulla fare che menomamente alteri « o diminuisca la condizione ed attuale « stato del feudo delle Paiole sia con « vendita sia con ipoteche, od altre « qualsivogliano alienazioni e distra« zioni che tolgano o diminuiscano a « mons. Amici il mezzo ed il modo di « esser reintegrato del suo avere. »

Per l'esatto adempimento di questo patto speciale sul feudo delle Paiole in aggiunta all'altra generale su i beni ed effetti del patrimonio erasi tra le parti convenuto e stabilito che dovessero gli eredi Brancadoro prestare a tutte loro spese sul feudo stesso una iscrizione ipotecaria ascendente alla somma di lire 250 mila. Ma in seguito calcolata la somma non lieve che avrebbe loro importato tale iscrizione si fecero a pregare l'istante perchè avesse consentito in luogo dell'iscrizione suddetta ad una obbligazione che essi solidalmente avrebbero assunto per riguardo al feudo delle Paiole, nel modo stesso che avevano fatto per la generalità degli altri beni ed effetti. Sempre proclive l'istante condiscese alla preghiera ed il patto fu concepito, cosicchè gl'intimati assumessero, e siccome assunsero, di nulla, anche rispetto al feudo innovare, e quando alcun che avessero azzardato di fare:

« Sarà in facoltà di mons. Amici di « richiedere, ed i signori eredi Bran« cadoro si obbligano ora per allora « di ridurre la presente apoca a pub« blico e solenne istromento, e di pre« stare il consenso per la relativa « iscrizione ipotecaria da prendersi « sulla tenuta delle Paiole nelle Mar« che e sulli loro propri beni per « l'ammontare però dell'importo delle « distrazioni di beni immobili che essi « facessero, e tutto ciò a tutte loro « spese, che oggi per reciproca con« cordia sonosi colla presente conven« zione evitate. »

Essendo queste le obbligazioni tanto generali quanto speciali assunte dagli intimati, torna l'istante a protestarsi contro essi per qualunque variazione, contratto, obbligo, cessione, ipoteca, ed altro atto qualunque avessero fatto o intendessero di fare, per il quale fosse venuta o venisse ad alterarsi la condizione dei beni del patrimonio Brancadoro, qual era all'epoca della surriferita convenzione, intendendo l'istante che non solo sia nullo quanto avessero operato od operassero gl'intimati in pregiudizio dei suoi diritti e de' suoi crediti già liquidati da un perito convenzionale in lire 45,855 27 5, a cui non manca se non la sanzione della sentenza definitiva, ma più di agire per la rivendicazione e per l'emenda di tutti e singoli danni anche contro chiunque o contrattasse cogli intimati e prestasse loro mano ad alterare in qualsiasi modo e variare quanto essi convennero.

Copia del presente atto da me sottoscritto usciere firmata è stata rilasciata nella residenza del signor Lasagni Francesco, consegnandola nelle mani della domestica.

Roma, 4 febbraio 1872.

L'usciere A. Tirletti.
545 — FIL. M. SALINI proc.

ESTRATTO DI DECRETO.
(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Spoleto con decreto del 27 dicembre 1871 autorizzava la traslazione o tramutamento anche in titoli al portatore a favore di Francesco Corradi del fu Lodovico di Spoleto come figlio ed erede testamentario del medesimo della rendita già a carico della Cassa del Debito Pubblico dello Stato ex-pontificio, iscritta al numero 33256, portante il numero del registro 16072, per scudi romani cinque e bajocchi sessantaquattro, intestata al di lui padre defunto Lodovico Corradi, pari a lire trenta, la quale nell'occasione dell'annessione della provincia dell'Umbria al Regno d'Italia venne riconosciuta ed ammessa col numero 887 del registro matricolare per le Marche e per l'Umbria.

Si eseguisce la presente pubblicazione in conformità di quanto dispone l'articolo 89 del regolamento per l'Amministrazione del Debito Pubblico, approvato con Regio decreto del giorno 8 ottobre 1870, numero 5942.

129 — P. GISMONDI, proc.

DOMANDA DI CONCESSIONE DI MINIERA.

Adolfo Allard, residente a Lerma, quale delegato dell'Associazione in partecipazione Adolfo Allard, Alberto Allard, Leone Innocent e Leone Grafft, ha presentato al prefetto della provincia di Alessandria domanda corredata dei documenti prescritti dall'articolo 42 della legge venti novembre 1859, per ottenere la concessione della miniera d'oro denominata Frasconi nei territorii di Lerma, Casaleggio Boiro, Parodi e Tagliolo, circondario di Novi Ligure, dichiarata scoperta e concessibile con decreto ministeriale 24 maggio 1870.

Il prelodato signor prefetto ha ordinato la pubblicazione di detta domanda, e la sua sommaria inserzione nel giornale della provincia e nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, in senso e per gli effetti di cui all'articolo 43 di detta legge.

Novi Ligure, 25 gennaio 1872.

401 — TACCO, causidico.

DIFFIDAMENTO.

Senza averne ricevuta la valuta, come occorrendo si proverà, il sottoscritto consegnò al signor conte Pio Resse in sua casa, e con sua gira in bianco le seguenti accettazioni a suo favore, cioè: Leonardi Leopoldo per lire 2500, scadente il giorno 11 andante; Drusiani Luigi per lire 3500, scadente il 22 detto; Bottrini Luigi per lire 3500, scadente il 27 detto, e Giavaroli Luigi per lire 2500, scadente il 2 p.° v.° marzo. Ora essendo il sottoscritto venuto oggi in cognizione che stante l'assenza del suddetto signor conte Resse da Roma, è stato oggi stesso da una persona incaricato un tale per procurare lo sconto dei suddetti effetti che esso signor Resse lasciò, si affretta il sottoscritto diffidarne il pubblico, mentre va a fare pratiche relative per appurare la cosa onde, occorrendo, procedere anche in via criminale contro chi di ragione.

576 — GUGLIELMO PAOLINI.

FEA ENRICO, Gerente.

ROMA — Tip. EREDI BOTTA
Via dei Lucchesi, 4.